



## PARTE SPECIALE

---



## **PREMESSA**

La presente “Parte Speciale” è composta da più sezioni, definite sulla base dell’attività di analisi, in cui sono descritti le singole fattispecie di reato, le specifiche attività “sensibili”, il livello di rischio, i sistemi di controllo ed i conseguenti protocolli di prevenzione implementati con individuazione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di vigilanza e, per quanto di competenza, del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

I protocolli di prevenzione elaborati in conseguenza dell’attività di risk assessment e di gap analysis assicurano:

- una chiara articolazione delle funzioni e segregazione delle medesime;
- che ogni operazione, transazione, azione rilevante risulti verificabile, documentata, coerente e congrua;
- idonei meccanismi di controllo;
- flussi informativi nei confronti dell’Organismo di vigilanza e, per quanto di competenza, del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Si è provveduto ad integrare nel Modello di organizzazione, gestione e controllo i contenuti del Piano anticorruzione e trasparenza ai sensi della legge n. 190/2012 e s.m.i. e del Piano nazionale anticorruzione-PNA, nonché il Programma per la trasparenza e l’integrità di cui al d. lgs. n. 33/2013.

## **SEZIONE I**

### **“Reati contro la Pubblica Amministrazione” e “Corruzione tra privati”**

#### **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, dei decreti attuativi e del Piano nazionale Anticorruzione - P.N.A. e del d. lgs. n. 33/2013

La presente Parte Speciale ha il fine di prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25, 25 ter e 25 decies del d. lgs. n. 231/2001.

Costituisce altresì attuazione dei contenuti della legge 6 novembre 2012 n.190 e s.m.i. recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, emanata con l'obiettivo di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- favorire l'emersione di casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La legge ha innanzitutto ampliato la gamma dei reati presupposto di cui al d. lgs. n. 231/2001 attraverso l'inserimento:

- all'art. 25 del d. lgs. n. 231/2001, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- all'art. 25-ter del d. lgs. n. 231/2001, tra i reati societari, del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). In particolare, è prevista la responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001 per la fattispecie prevista dal terzo comma del nuovo art. 2635 c.c..

La legge n. 190/2012 prevede inoltre ulteriori prescrizioni e adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, delle società partecipate e degli enti privati in controllo pubblico in funzione di prevenzione dei reati corruttivi.

A seguito dell'entrata in vigore della medesima legge e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nonché alla luce del rinnovo del Consiglio di amministrazione di Casalasca Servizi S.p.a. è stato effettuato un approfondimento dei processi organizzativi e gestionali dell'ente ed è emersa l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione delle misure, già predisposte in funzione della prevenzione della responsabilità amministrativa di cui al d. lgs. n. 231/2001, adeguandole ai più ampi contenuti delineati dalla normativa citata.

Come previsto dal P.N.A, il Modello di organizzazione e gestione è stato integrato mediante la considerazione di altre ipotesi delittuose e prescrizioni in tema di corruzione previste dalla legge n. 190/2012 e dal d. lgs. n. 33/2013.

La determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17/06/2015 recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” dispone che *“le presenti Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica”*.

La presente Sezione si compone pertanto del “Piano di prevenzione della corruzione” e del “Programma per la trasparenza e l’integrità” integrati al Modello di organizzazione della Società.

Delinea misure organizzative e gestionali dirette a contrastare fenomeni corruttivi e a garantire soddisfacenti livelli di trasparenza nello svolgimento delle attività della Società.

L’analisi dei processi sensibili è stata effettuata con riferimento alla possibilità che vengano commessi i reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c. p., nonché quelli altrimenti indicati dalla legge n. 190/2012 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dalla Società, anche se non previsti dal d.lgs. n. 231 come reati presupposto.

Si dà atto che i Comuni soci di Casalasca Servizi S.p.a. hanno adottato il rispettivo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

## Oggetto e finalità del Piano

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, adottato in ottemperanza della legge n. 190/2012 e s.m.i, nonché del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e della determinazione A.N.A.C. n. 6 del 17/06/2015 recante “linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, nonché della determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 – recante aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione dell’ente al rischio di corruzione e di definire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio nell’ambito dei processi sensibili. Con il medesimo si definiscono altresì procedure appropriate per selezionare e formare il personale chiamato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La gestione del rischio tiene conto del principio e delle linee guida UNI ISO 31000:2010 (*Gestione del rischio - Principi e linee guida*). Lo standard prevede un approccio per sviluppare una gestione integrata del rischio nel processo decisionale e nell'organizzazione di tutte le attività aziendali, garantendo contesti interni ed esterni, responsabilità e risorse disponibili a livello strategico e operativo. A livello metodologico utilizza il processo del ciclo di Deming.

## Definizione di corruzione

Nel contesto del presente Piano il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, non rientrandovi soltanto l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale.

Come recita il PNA “è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati” o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1 del 25 gennaio 2013).

## Soggetti

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno della Società sono:

Ruolo	Responsabilità/posizione di lavoro in Istituto	Competenze sulla prevenzione della corruzione
Organo di indirizzo e controllo	Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomina il responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;</li> <li>▪ Adotta il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e quello della Trasparenza e integrità e valuta le relazioni di monitoraggio sull'attuazione comunicate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;</li> <li>▪ Definisce indirizzi specifici per la diffusione di azioni e politiche anticorruzione</li> </ul>
Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Coordinatore generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propone al C.d.A gli atti e i documenti per l'adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e di quello della Trasparenza e Integrità e ne garantisce il monitoraggio e l'attuazione;</li> <li>▪ Propone le misure di prevenzione e il loro aggiornamento;</li> <li>▪ Assicura l'osservanza del Piano e del codice etico comportamentale e verifica le ipotesi di violazione;</li> <li>▪ Propone le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;</li> <li>▪ Predisporre il piano formativo;</li> <li>▪ Elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;</li> <li>▪ In qualità di responsabile della Trasparenza e Integrità promuove l'applicazione del relativo programma;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico.</li> </ul>
Funzionari di supporto al Responsabile	<p>Responsabile sistemi di gestione</p> <p>Responsabile sistema informatico/CED</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coordina i flussi informativi nei confronti del Responsabile e dell'Organismo di vigilanza;</li> <li>▪ Supporta il Responsabile nello svolgimento della sua attività di verifica, formazione e divulgazione.</li> <li>▪ Cura le pubblicazioni ai sensi del d. lgs. n. 33/2013</li> </ul>
Dipendenti	Tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partecipano al processo di gestione del rischio;</li> <li>▪ Osservano le misure contenute nel PTCP e nel Codice di comportamento;</li> <li>▪ Segnalano eventuali situazioni di illecito.</li> </ul>
Collaboratori	Tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Osservano le misure contenute nel PTCP e nel Codice di comportamento;</li> <li>▪ Segnalano eventuali situazioni di illecito.</li> </ul>

### **Responsabile della prevenzione della corruzione**

La legge n. 190/2012 ha previsto la necessaria nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile è individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione tra i soggetti interni alla Società che rivestano funzioni direttive.

Rimane in carica sino a successivo e diverso provvedimento di nomina.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- elabora, in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza, e propone al Consiglio di amministrazione il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni



anno. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;

- entro il 31 gennaio di ogni anno definisce inoltre procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- verifica ed aggiorna il Piano, proponendo al Consiglio di amministrazione le modifiche in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione;
- riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attività svolta;
- collabora con l'Organismo di vigilanza ai fini della corretta attuazione del Modello di organizzazione della Società con specifico riferimento alle aree a rischio corruttivo.

Il Piano viene pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione "Società trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, o nel diverso termine stabilito dall'ANAC, pubblica nel sito internet una relazione recante il rendiconto di attuazione del Piano, basandosi sui rendiconti presentati dai responsabili dei settori, e contestualmente la trasmette al Consiglio di amministrazione e all'Organismo di vigilanza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione individua, previa proposta dei responsabili dei settori, il personale da inserire nei programmi di formazione e trasmette al Responsabile sistemi di gestione e all'Organismo di vigilanza il piano di formazione annuale con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio corruzione individuate nel presente piano.

Ai sensi dell'art 43 della D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il Responsabile di cui sopra svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

### **Risorse umane assegnate**

N. 2 dipendenti della Società: Responsabile sistemi gestione e Responsabile CED.

**Reati rilevanti ex d.lgs. n. 231/01 e ai fini della legge n. 190/12: i reati richiamati dall'art. 24 d. lgs. n. 231/2001**

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

La norma comporta l'irrogazione all'ente di una sanzione pecuniaria non superiore alle cinquecento quote. La medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 - è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, l'art. 26 prevede la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie ed interdittive; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le fattispecie di reato che seguono hanno teorica possibilità di commissione nell'ambito della Società in relazione all'esercizio della sua attività.

**- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

*“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, l'ente, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non li utilizzi conformemente agli scopi cui erano destinati.

La condotta consiste nell'aver distratto, anche in parte, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata sia stata svolta o meno.

Il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, sicché il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

**- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

Il reato si realizza nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni indebitamente.

Il reato si consuma nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti. Non rileva, diversamente dalla malversazione ex art. 316 bis, l’uso che viene fatto delle erogazioni.

**- Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto” ... a “danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare” ...”è punito con la reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 euro a 1.549,00 euro”.*

La fattispecie si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d’appalto della P.A., nell’ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l’ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.

Costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio, la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l’esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni ecc..

**- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

*“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

Oggetto della truffa in questo caso è l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore rispetto a quello ottenuto legittimamente.

**Rilevanza dei reati nella Società**

Le fattispecie di reato sopra descritte potrebbero configurarsi nell'ambito dei diversi processi aziendali allorchè l'ente richieda ed ottenga finanziamenti e/o contributi pubblici variamente finalizzati (sicurezza, ambiente, acquisti/investimenti, bonus assunzionali e misure di decontribuzione, ecc.).

Si tratta, invero, di ipotesi del tutto marginali e scarsamente ricorrenti.

## **I reati richiamati dall' art. 25 del d. lgs. n. 231/2001**

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Le fattispecie considerate dall'art. 25 sono tutte costruite come reati cosiddetti "propri", il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 si giustifica perché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva.

Inoltre nel nostro ordinamento la qualifica di soggetto pubblico – pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio – talora è estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, tale qualifica sia attribuita ad esponenti di società private, investite dello svolgimento di pubblici servizi o pubbliche funzioni.

La disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, "agli effetti della legge penale", è dettata dagli artt.357 e 358 c.p..

In entrambi i casi, il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.

Infatti, è "pubblico ufficiale" non solo colui che ha un rapporto organico con la pubblica amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell'ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

È, invece, "incaricato di pubblico servizio" colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche che non siano semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiale.

Tali qualifiche pubblicistiche prescindono dunque completamente da un rapporto di dipendenza dallo Stato ovvero da altro ente pubblico.

Ciò che distingue le due figure è l'esercizio dei poteri propri della pubblica amministrazione, elemento proprio del solo pubblico ufficiale.

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Ne consegue che in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es. l'esponente aziendale corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere qualcosa all'ente), sia

corruzioni c.d. passive (es. l'esponente aziendale - nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio).

Nell'ambito dei reati corruttivi è intervenuta in modo rilevante la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto importanti novità, con importanti riflessi anche nella materia del d. lgs. n. 231/2001:

- restringimento della concussione alla sola figura del pubblico ufficiale;
- introduzione del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità;
- rimodulazione del reato di corruzione con l'inserimento, fra l'altro, della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d'ufficio.

L'art. 25 del d. lgs. n. 231/2001 nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure di reati corruttivi, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

L'art. 26 del decreto prevede la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive, in caso di commissione dei reati nella forma del tentativo. La responsabilità dell'ente è esclusa qualora abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I reati riconducibili all'art. 25 del d. lgs. n. 231/2001 sono pertanto i seguenti:

**- Concussione (art. 317 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. È ipotizzabile il concorso del privato nella concussione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

Con riferimento alla concussione il legislatore con la legge n. 190/2012, oltre ad aggravare l'afflittività dell'art. 317 c.p. sotto il profilo sanzionatorio, ha delimitato la sfera di operatività della stessa, oggi applicabile ai soli casi di concussione per costrizione, in seguito all'espunzione della concussione attuata mediante induzione, fattispecie che ricade oggi nella formulazione del nuovo reato di cui all'art. 319 quater c.p..

**- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un*

*terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Con la novella legislativa risultano quindi oggi una fattispecie di concussione “per costrizione”, oggetto dell'art. 317 c.p., limitata al solo pubblico ufficiale, ed una di concussione per induzione “induzione indebita a dare o promettere utilità”, fattispecie autonoma disciplinata dall'art. 319 quater c.p., alla quale è stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio più mite.

L'aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell'ente è che soggetto attivo del reato è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare utilità.

Tale circostanza amplia le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio a tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici (oltre alle attività eventualmente svolte da parte di un esponente dell'azienda in qualità di incaricato di pubblico servizio). Inoltre assumono rilevanza quei processi ed attività che rivestono carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione del reato (selezione e assunzione personale, acquisti, gestione risorse finanziarie, consulenze, sponsorizzazioni, manutenzioni, offerte commerciali non standard ecc.) e della costituzione di una “provvista” da impiegarsi per successive attività corruttive.

Sia la concussione sia l'induzione indebita presuppongono una condotta di prevaricazione del pubblico funzionario, a differenza dei reati corruttivi che presuppongono un accordo corruttivo concluso liberamente e consapevolmente dalle parti.

### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

*“Il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio – art. 320 c.p.) che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.*

Il nuovo reato, in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d'ufficio, risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza necessità che sia dimostrato – a differenza della formulazione precedente – un nesso causale tra la prestazione e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA.

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

*“Il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio – art. 320 c.p.) che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.*

### **Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti**

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore).

Il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore.

### **“Pene per il corruttore” (art. 321 c.p.)**

*“Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.*

I reati corruttivi si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una*



*promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319".*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

#### **- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

*"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".*

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente o rappresentante, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Da tenere presente che secondo la giurisprudenza costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (es. testimone).

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 – bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando è rivolta al testimone. Infatti al testimone è riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., ciò in quanto la testimonianza deve considerarsi "atto giudiziario", essendo atto funzionale ad un procedimento giudiziario.

Il delitto di cui all'art. 377 bis c.p. prevede invece che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano gli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso

procedimento penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio. Per la sussistenza del reato di "corruzione in atti giudiziari" è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall'art. 377 – bis c.p. l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia. L'art. 1 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha peraltro introdotto un inasprimento delle pene per alcuni **reati di corruzione**: in atti giudiziari, per induzione, peculato e corruzione propria.

### **Reati rilevanti ai soli fini della legge n. 190/2012**

Tra le ulteriori fattispecie di reato non richiamate dal d. lgs. n. 231/2001 ma individuate dalla legge n. 190/2012 può avere rilevanza, in relazione alle attività svolte dalla Società e ai rapporti costanti e continuativi con le pubbliche amministrazioni, il reato di:

#### **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.*

L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

### **Rilevanza dei reati nella Società**

Le fattispecie di reato di cui sopra sono potenzialmente rilevanti per la Società in relazione alla sua compagine sociale, alla sua attività ed ai rapporti costanti con enti pubblici a fini autorizzativi, di controllo, di funzionamento, nonché commerciali che fanno del processo di gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione uno dei processi aziendali di maggior attenzione rispetto al rischio reati.

## **CORRUZIONE TRA PRIVATI – ART. 2635 C.C. (come modificato dalla L. n. 190/2012)**

L'art. 1, comma 75, della legge n. 190/2012, modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", ha introdotto il reato di "corruzione tra privati" tra i reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 (art. 25 ter, lettera s-bis), così qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale.

L'art. 2635 c.c., in particolare, dispone:

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".*

La Legge n. 190/2012 ha costruito la fattispecie di corruzione tra privati come reato di evento, la cui consumazione dipende dalla causazione di un nocumento per l'ente cui appartiene il soggetto che viene corrotto.

Affinché possa ritenersi integrato il reato presupposto ai fini della responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001, occorre che la condotta prevista dall'articolo 2635 c. 3 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto qualificato, ovvero i soggetti richiamati dall'art. 25 ter c. 1, prima parte, D. lgs. 231/2001 che dispone: *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (...)"*. Ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2635 c. 3 c.c., così come richiamato dall'articolo 25 ter c. 1 lett. s bis) del d. lgs. n. 231/2001, e dell'articolo 25 ter c. 1, prima parte, del d. lgs. n. 231/2001, potrà dunque essere contestata una responsabilità amministrativa solo all'ente cui appartiene il soggetto corruttore, e solo qualora quest'ultimo appartenga ad una delle categorie indicate dall'art. 25 ter c. 1 prima parte, ovvero sia

un amministratore, un direttore generale, un liquidatore o persona sottoposta alla vigilanza di costoro ed agisca nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2635 commi 1 e 2 c.c.

In sostanza l'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, punisce chi dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori o a chi è da loro sottoposto alla direzione o alla vigilanza, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

### **Attività della Società a rischio**

Le attività a rischio sono teoricamente tutte le attività svolte dalla Società (ad eccezione di quelle che prevedono esclusivamente rapporti con enti pubblici) poiché il reato può essere commesso sia nei confronti di soggetti apicali o dipendenti della propria società, sia verso soggetti apicali e dipendenti di enti esterni privati.

Il reato di corruzione tra privati può essere teoricamente commesso da chiunque poiché si configura nel caso di "chi dà o promette denaro o altra utilità", sebbene i soggetti maggiormente esposti siano i soggetti apicali e coloro che hanno autonomia di spesa.

Stante l'organizzazione aziendale risultano a rischio le seguenti attività:

- Verifiche e visite da parte di soggetti privati (rappresentanti degli enti certificatori; dei clienti, anche potenziali; degli investitori, ecc.);
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito ed assicurativi (richieste finalizzate al rilascio di finanziamenti, mutui o altre erogazioni dello stesso tipo);
- Rapporti con i soggetti apicali e i dipendenti di diverse Società.

A titolo esemplificativo, configurano corruzione tra privati: l'assunzione di un altrui esponente aziendale o di un suo parente in cambio della stipula di un contratto o della rivelazione di informazioni riservate; la corruzione di esponenti aziendali di banche/finanziarie al fine di ottenere benefici economicamente apprezzabili; la corruzione al fine di non essere segnalati alla Uif o alla centrale rischi; la corruzione del creditore affinché concluda una transazione più vantaggiosa per la società corruttrice; la corruzione per ritardare l'azione esecutiva; la corruzione di soggetti che certificano sistemi di gestione o requisiti obbligatori nel settore di riferimento; la corruzione di un fornitore di beni/servizi per ottenere migliori condizioni di fornitura, ecc..

Sono quindi da ritenersi **a rischio** i seguenti processi: gestione risorse umane, gestione risorse finanziarie, amministrazione, attività commerciale, rapporti con enti certificatori e formatori, rapporti con istituti di credito e assicurativi, gestione contenzioso.

**Individuazione dei processi e attività sensibili e valutazione del rischio ai sensi della legge n. 190/2012 e degli artt. 24, 35, 25-decies del d. lgs. n. 231/2001**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha provveduto all'individuazione delle aree ed attività della Società che presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di "pericolosità" ai fini delle norme anti-corruzione.

In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e dalla parte generale del presente Modello, si è proceduto ad una prima valutazione del rischio corruttivo utilizzando la metodologia propria del risk management (gestione del rischio), caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

L'approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- **la probabilità di accadimento**, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza;
- **l'impatto dell'accadimento**, cioè la stima dell'entità del danno –materiale, organizzativo o di immagine- connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'indice di rischio è ottenuto moltiplicando tra loro questa due variabili, per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa.

A seguito della valutazione dei rischi sono stati individuati 4 livelli di rischio:

<b>1-3 IMPROBABILE</b>
<b>4-6 MODESTO (MEDIO BASSO)</b>
<b>7-11 RILEVANTE</b>
<b>12-25 CRITICO</b>

Nella valutazione dei rischi, si è fatto solo generico riferimento all'allegato V del PNA, in considerazione della natura dell'ente non qualificabile come pubblica amministrazione ma società partecipata da enti locali che ha suggerito alcuni adattamenti.

In relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società i processi nel cui ambito possono manifestarsi fattori di rischio connessi a fenomeni corruttivi tenuto conto delle indicazioni contenute negli allegati n. 2 e 3 del PNA e successivi aggiornamenti, per quanto compatibili, sono:

- ✓ PROCESSO DI GOVERNANCE
- ✓ PROCESSO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
- ✓ PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- ✓ PROCESSO DELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E AFFARI LEGALI
- ✓ PROCESSO DI ACQUISIZIONE OPERE, SERVIZI E FORNITURE

- ✓ PROCESSO RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI
- ✓ PROCESSO COMMERCIALE
- ✓ PROCESSO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
- ✓ PROCESSO DI GESTIONE AMBIENTALE
- ✓ PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI.

In particolare, le attività della Società da ritenersi sensibili sono le seguenti:

**1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con enti privati**

- Rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento e il mantenimento di autorizzazioni ed altri titoli abilitativi funzionali all'esercizio delle attività dell'ente;
- Acquisizione e/o gestione di finanziamenti pubblici e contributi (bandi statali, regionali, ecc.);
- Gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenimento o rinnovo autorizzazioni, concessioni, licenze (es. Comune);
- Verifiche e ispezioni da parte degli enti pubblici di controllo (fiscali, condizioni di lavoro, sicurezza e igiene sul lavoro, ecc.);
- Rapporti con enti privati di certificazione, istituti di credito e assicurativi, enti di formazione.

**2. Acquisizione e gestione del personale**

- Selezione;
- Gestione (progressioni, retribuzione, rimborsi spesa, formazione, ecc.);
- Conferimento e gestione di incarichi di collaborazione/professionali/consulenze.

**3. Affidamento di lavori, servizi e forniture**

- Procedure di scelta del contraente;
- valutazione delle offerte e affidamento;
- gestione risorse e flussi finanziari, fatturazione.

**4. Gestione omaggi, liberalità, donazioni, sponsorizzazioni**

**5. Gestione del contenzioso**

- attività di recupero credito;
- accordi transattivi;
- contenzioso giudiziale.

## 6. Gestione attività commerciale con soggetti pubblici e privati

- Partecipazione a gare;
- Contratti di servizio con i clienti;
- Gestione del rapporto con il cliente (esecuzione contrattuale).

## 7. Gestione attività amministrativa-finanziaria

- Predisposizione bozza di bilancio e approvazione;
- Contabilità ordinaria e fatturazione;
- Tesoreria e gestione delle risorse finanziarie.

Sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante.

Aree di rischio	Reati	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
<p><b><u>1. Rapporti con la P.A. ed enti privati</u></b></p> <p>- <b>Rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento e il mantenimento di autorizzazioni ed altri titoli abilitativi funzionali all'esercizio delle attività dell'ente;</b></p> <p>- <b>Acquisizione e/o gestione di finanziamenti pubblici e contributi (bandi statali, regionali, ecc.)</b></p>	<p>- Truffa ai danni dello Stato</p> <p>- Corruzione</p> <p>- Malversazione ai danni dello Stato</p> <p>- Truffa aggravata ai danni dello Stato</p> <p>- Truffa aggravata per il conseguimento di</p>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>La società opera in regime di autorizzazione ed è soggetta a verifiche puntuali. Adotta un sistema di gestione integrato ambiente-sicurezza certificato. Sono previste regole comportamentali in merito ai rapporti con funzionari di enti pubblici competenti</p> <p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>La Società solo in casi molto rari ha richiesto contributi/finanziamenti pubblici. Non sono in atto progetti finanziati da enti pubblici.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenimento o rinnovo concessioni, licenze (es. Comune);</b></li>   <li>- <b>Verifiche e ispezioni da parte degli enti pubblici di controllo (fiscali, condizioni di lavoro, sicurezza e igiene sul lavoro, ambiente, ecc.);</b></li>   <li>- <b>Rapporti con enti privati di certificazione/istituti di credito e assicurativi/enti di formazione/aziende</b></li> </ul>	<p>erogazioni pubbliche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</li> <li>- Frode informatica</li>   <li>- Corruzione</li>   <li>- Corruzione</li>   <li>- Corruzione tra privati</li> </ul>	<p><b>MODESTO</b></p> <p>Sono previste regole comportamentali in ordine ai rapporti con enti pubblici. Maggiore rischiosità presentano i rapporti con enti locali in considerazione della natura della Società.</p> <p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>Sono previste regole comportamentali in caso di visite ed ispezioni di enti pubblici che prevedono la presenza di più figure aziendali e documentazione della visita.</p> <p><b>MODESTO</b></p> <p>Sono previste regole comportamentali in merito ai rapporti con enti certificatori e soggetti privati in genere.</p>
<p><b><u>2. Acquisizione e gestione del personale</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selezione del personale</li> <li>- Gestione del personale (progressioni, retribuzione, rimborsi spesa, formazione, ecc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione</li> <li>- Corruzione tra privati</li> <li>- Truffa aggravata ai</li> </ul>	<p><b>MODESTO</b></p> <p>La selezione del personale viene, di regola, affidata ad agenzie esterne e si basa su requisiti esclusivamente</p>



<p>- Conferimento e gestione di incarichi professionali/consulenze/collaborazioni</p>	<p>danni dello Stato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</li> <li>- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</li> <li>- Frode informatica</li> </ul> <p>- Corruzione</p>	<p>professionali. Non si fa di regola ricorso ad avvisi, potendo disporre di cospicue raccolte di curricula che spontaneamente pervengono alla Società. Sono previste procedure di verifica su retribuzioni/mansioni e rimborsi spesa. L'elaborazione delle buste paga è affidata a società esterna. Sono previsti meccanismi interni di trasmissione dati allo studio (presenze, agevolazioni, ecc.) e verifica in uscita/entrata.</p> <p><b>MODESTO</b></p> <p>Non è previsto un albo di accreditamento dei professionisti, ma sono in ogni caso previsti criteri selettivi di tipo tecnico-professionale ed economico. Sono previste procedure di verifica dell'attività del consulente e delle relative fatture. Sono effettuate verifiche in ordine alla presenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse.</p>
<p><b>3. Affidamento di lavori, servizi e forniture</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura di scelta del contraente</li> <li>- Valutazione delle offerte e affidamento</li> <li>- Gestione risorse e flussi finanziari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione</li> <li>- Corruzione tra privati</li> </ul>	<p><b>MODESTO</b></p> <p>Gli approvvigionamenti sono regolati da apposita procedura Qualità. La selezione dei fornitori avviene secondo criteri tecnico professionali ed economici. Nella fase di esecuzione contrattuale sono effettuate puntuali</p>

		<p>verifiche dai responsabili di settore circa la corrispondenza fra contratti ed opere realizzate/servizi/forniture erogate ed eventuali varianti. Solo in caso di esito positivo, la responsabile amministrativa provvede al pagamento delle fatture. Non sono ancora attivi sistemi informatici al fine di garantire una migliore tracciabilità delle informazioni elaborate.</p>
<p><b><u>4. Gestione omaggi, liberalità, donazioni, sponsorizzazioni</u></b></p>	- Corruzione	<p><b>MODESTO</b></p> <p>Le sponsorizzazioni e liberalità a favore di associazioni non sempre sono puntuali nella documentazione. L'omaggistica è molto limitata.</p>
<p><b><u>5. Gestione del contenzioso</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contenzioso giudiziale</li> <li>- accordi transattivi</li> <li>- recupero crediti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione</li> <li>- Truffa ai danni dello Stato</li> <li>- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>Il contenzioso è molto ridotto. L'attività di recupero crediti è demandata a società esterna.</p>
<p><b><u>6. Gestione attività commerciale con soggetti pubblici e privati</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partecipazione a gare</li> </ul>	- Corruzione	<p><b>MODESTO</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Contratti di servizio con i clienti</b></li> <li>- <b>Offerte generiche</b></li> <li>- <b>Gestione tariffa rifiuti</b></li> <li>- <b>Gestione del rapporto con il cliente (esecuzione contrattuale)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione tra privati</li> <li>- Truffa ai danni dello Stato</li> </ul>	<p>Sono presenti una procedura Qualità "Processi connessi con il cliente" e correlata istruzione operativa "Gestione tariffa rifiuti". La partecipazione a gare avviene secondo modalità standardizzate che prevedono più livelli di controllo tecnico ed economico, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenti esterni. I contratti di servizio sono stipulati con Comuni soci e non e con soggetti privati secondo schemi contrattuali standard. Non vi sono agenti di commercio. Sono previsti diversi livelli di controllo e autorizzativi. E' definita una procedura per eventuali modifiche contrattuali. Le offerte generiche presentano diversi livelli autorizzativi in relazione all'importo della commessa.</p> <p>Nella fase di esecuzione contrattuale sono effettuate puntuali verifiche dai responsabili di settore circa la corrispondenza fra offerta e servizi erogati. Non sono ancora attivi sistemi informatici ai fini di garantire una migliore tracciabilità delle informazioni elaborate.</p> <p>I tariffari relativi agli utenti tariffa rifiuti sono preparati dalla Società ed approvati dal Comune affidatario del servizio.</p> <p>Sono inoltre previste regole comportamentali in merito ai rapporti con società partners, concorrenti,</p>
--	---	---

		consorzi, associazioni o altri enti privati che svolgano attività correlata.
<b>7. Gestione attività amministrativa-finanziaria</b> - Predisposizione bozza di bilancio e approvazione - Contabilità ordinaria e fatturazione - Tesoreria e gestione delle risorse finanziarie	- Corruzione	<b>MODESTO</b> E' previsto un limitato uso di denaro contante per incassi/pagamenti. Le note spese per rimborsi non sono sempre esaurienti. I poteri di disposizione sul c/c bancario spettano unicamente al Presidente. La fatturazione attiva è effettuata previa verifica della correttezza dei dati. La registrazione delle fatture passive avviene solo previa verifica di ddt e ordini. Non è ancora attivo un sistema informatico/gestionale puntuale.

### **Destinatari/Responsabili**

Sono destinatari delle misure di prevenzione previste dal presente Piano/Sezione I del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. n. 231/01 e sono tenuti al rispetto del contenuto del Codice etico comportamentale e dei protocolli ivi previsti:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Coordinatore generale
- Responsabile amministrativo
- Addetti ufficio amministrativo/personale
- Addetti ufficio tariffa rifiuti
- Responsabile tecnico
- Responsabile CED/Privacy
- Responsabile sistemi di gestione
- Coordinatori del personale operativo
- Responsabili di settore

- Addetti personale operativo
- Consulenti esterni.

## **CODICE ETICO COMPORTAMENTALE**

La Società è dotata di codice etico comportamentale, che costituisce parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

### **Formazione**

Per l'anno 2016 il Piano triennale della formazione dovrà prevedere apposito corso di approfondimento in materia di reati contro la pubblica amministrazione, i cui destinatari saranno gli addetti degli uffici coinvolti in attività a rischio elevato di corruzione.

### **Pubblicità delle misure anticorruzione**

Le misure anticorruzione sono pubblicate nella home page del sito istituzionale [www.casalascaservizi.com](http://www.casalascaservizi.com), nell'apposita sezione denominata «*Società trasparente*».

### **Segnalazioni - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)**

Chiunque venga a conoscenza di condotte illecite, situazioni di incompatibilità/confitto di interessi, dovrà segnalarlo al Responsabile per la prevenzione della corruzione, oltre che all'Organismo di vigilanza.

Il dipendente che segnala o denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il Responsabile deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

La Società si impegna a mettere a punto una procedura per incentivare la segnalazione di non conformità.

## **Poteri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)**

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla L. n. 190/2012 e s.m.i., il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento:

- o verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti e/o atti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- o effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso gli uffici della Società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legalità nello svolgimento delle diverse attività.

## **Attività di reporting al responsabile della prevenzione**

### **1 – Reportistica a richiesta**

Su richiesta del Responsabile anticorruzione, il responsabile di ciascun ufficio è tenuto a fornire informazioni su qualunque atto rientrante tra le attività a elevato rischio di corruzione.

### **2 – Reportistica periodica**

Con cadenza semestrale, il responsabile di ciascun ufficio che gestisce attività a rischio di corruzione fornisce le informazioni sui processi decisionali e relativa gestione dei flussi finanziari, nonché eventuali legami di parentela o affinità/conflicto di interesse del personale dell'ufficio preposto con soggetti pubblici o privati esterni coinvolti nella procedura, da monitorare mediante la raccolta di apposite dichiarazioni scritte del personale medesimo.

## **Casi di conflitto di interessi**

In caso di conflitto di interessi è fatto obbligo espresso a tutti i soggetti interessati dal presente Piano (dipendenti, dirigenti, appartenenti agli organi societari) di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti interni, nonché il provvedimento finale di loro competenza e decisione, segnalando, con propria dichiarazione al Presidente e contestualmente al Responsabile anticorruzione e all'Organismo di vigilanza, ogni situazione di conflitto, anche potenziale, con il soggetto esterno interessato dall'atto di Casalasca Servizi S.p.a. che si andrebbe a formare e che potrebbe risultare viziato dal conflitto di interessi emerso.

Le situazioni di conflitto sono conseguenti a: legami di parentela o affinità sino al quarto grado; legami professionali; legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei dirigenti, degli organi sociali e dei dipendenti.

All'esito della segnalazione, ove il ruolo del soggetto in conflitto sia essenziale ai fini della decisione, il Presidente (ovvero il Consiglio di amministrazione, in caso di conflitto dello stesso Presidente) provvede a delegare l'atto ad altro personale di Casalasca Servizi S.p.a., con la supervisione del Responsabile anticorruzione e dell'Organismo di vigilanza.

Il Responsabile anticorruzione è tenuto altresì a verificare l'esistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi fra organi della Società e soggetti che con essa stipulano, direttamente, contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

### **Conferibilità di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice –incompatibilità specifiche**

Casalasca Servizi S.p.a., per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui il Consiglio di amministrazione intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'ente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Casalasca Servizi S.p.a., per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

L'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;

- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

L'ente, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interPELLI per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

### **Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

Ai sensi dell'articolo 3 del d. lgs. n. 39 del 2013 e del PNA i dipendenti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nella presente parte speciale (reati corruttivi) non possono essere preposti a capo di uffici e dei servizi della Società.

In particolare:

- non possono far parte di commissioni per l'assunzione di personale dipendente, ovvero per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- non possono essere assegnati a ruoli direttivi e di amministrazione, nonché ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi o altri vantaggi di natura economica a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti e allo smaltimento rifiuti.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'ente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, Casalasca Servizi S.p.a.:

- si astiene dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013,
- provvede a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

L'incarico conferito in violazione delle norme di cui al d. lgs. n. 39 del 2013 è nullo.



Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati corruttivi nei confronti di un soggetto cui è stato conferito un incarico di amministrazione, di direzione o di preposizione ad un ufficio di cui sopra, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico.

In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3 del d. lgs. n. 39 del 2013.

Casalasca Servizi S.p.a., per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interPELLI per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento.

### **Rotazione dei dipendenti**

Data la struttura e le dimensioni dell'Ente, come si evince dall'organigramma allegato, risulta estremamente difficoltoso coniugare il principio della rotazione degli incarichi a fini di prevenzione della corruzione con l'efficienza degli uffici, vista la complessità gestionale dei procedimenti trattati da ciascun servizio, tale per cui la specializzazione risulta elevata e l'interscambio risulta compromettere la funzionalità della gestione amministrativa.

Cionondimeno, la Società valuterà la effettiva possibilità di disporre, quando necessaria, la rotazione dei dipendenti addetti ai rapporti con i Comuni e gli altri enti pubblici eventualmente esposti a fenomeni corruttivi.

In ogni caso si segnala come, nell'assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità, la Società ha previsto procedure tali da tendere a dissociare le fasi del procedimento tra più soggetti, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento. Inoltre, ha assegnato al responsabile anticorruzione il compito di verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse.

### **Obblighi di trasparenza previsti dalla L. n. 190/2012**

La trasparenza costituisce di per sé uno strumento di prevenzione della corruzione in quanto consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza si fa riferimento a quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013 e dal programma che segue.

## **Sanzioni**

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano di prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare e come tale potrà essere sanzionato.

Qualunque violazione, sospetta o nota, della normativa anticorruzione deve essere immediatamente segnalata da chi ne abbia notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione e all'Organismo di vigilanza.

Qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione venga autonomamente a conoscenza di fatti o atti che possano costituire illecito disciplinare in materia di corruzione è tenuto a segnalarlo al Presidente e al Consiglio di amministrazione.

Si rinvia, in ordine a sanzioni e procedimento disciplinare, al sistema sanzionatorio di cui al Modello di organizzazione e gestione della Società e Codice etico comportamentale, ai quali il presente Piano si integra.

## **Il sistema dei controlli e le misure di prevenzione adottate**

Alla luce dell'analisi dei rischi nelle aree sensibili al rischio corruttivo, la Società ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controllo interno mediante l'adozione di nuove disposizioni ritenute indispensabili al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel presente documento.

I destinatari del presente Piano – sezione I del Modello di organizzazione e gestione della Società - oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le procedure interne già vigenti, sono tenuti a osservare i contenuti del Codice etico comportamentale, del presente Modello di organizzazione e gestione ed i seguenti principi generali e protocolli specifici di prevenzione allegati al Modello.

## **PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE**

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che la Società intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e s.m.i. e compatibilmente con la propria dimensione organizzativa ed attività.

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio.

La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del Responsabile anticorruzione e trasmessa all'Organismo di vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a) documentare puntualmente le operazioni/attività effettuate e i processi autorizzatori, curarne l'archiviazione e la conservazione con modalità tali da non consentirne la modificazione successiva, se non con precisa evidenza;
- b) consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio sindacale, al Responsabile anticorruzione e all'Organismo di Vigilanza;
- c) una adeguata segregazione delle funzioni e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d) che l'assegnazione di incarichi a consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato. L'attività del consulente deve essere documentata;
- e) che le operazioni di selezione e assunzione del personale siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per effettive esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- f) che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- g) che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea; nei rapporti con l'autorità giudiziaria dovrà essere prestata positiva collaborazione e dovranno essere rese dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti oggetto di indagine.

E' fatto espresso divieto di:

- offrire o effettuare indebite elargizioni in denaro a soggetti pubblici aventi rapporti con la Società;
- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, a soggetti terzi aventi rapporti con la Società o da parte di esponenti aziendali ad altri esponenti aziendali finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con altri soggetti rispetto agli obblighi in essi assunti. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi (es. manutenzione su autovetture private, opere di ristrutturazione su edifici privati residenziali), ovvero di attrezzature, di soluzioni privilegiate (ad es. sconti/prestazioni al di fuori delle modalità standard, interessamento per rendere più facile l'assunzione di parenti/affini/amici, ecc.) finalizzata a influenzare decisioni od operazioni.

Inoltre:

- nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore al limite posto dalla normativa antiriciclaggio) può essere effettuato in contanti o in natura;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- qualora si utilizzino supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE (allegati)**

**Prot\_231\_001\_Delibere consiliari. Rapporti degli amministratori con l'Assemblea dei soci e con il Collegio sindacale**

**Prot\_231\_002\_Deleghe di spesa**

**Prot\_231\_004\_Fatturazione e contabilità ordinaria**

**Prot\_231\_005\_Contabilità generale e bilancio**

**Prot\_231\_006\_Tesoreria e gestione delle risorse finanziarie**

**Prot\_231\_007\_Gestione credito**

**Prot\_231\_008\_Sponsorizzazioni e liberalità**

**Prot\_231\_009\_Accesso a contributi/finanziamenti P.A.**

**Prot\_231\_010\_Gestione delle risorse umane**

**Prot\_231\_011\_Gestione del contenzioso**

**Prot\_231\_012\_Rapporti con enti pubblici e autorità di vigilanza e loro ispezioni**

**Prot\_231\_013\_Acquisti**

**Prot\_231\_014\_Operazioni straordinarie**

**Prot\_231\_015\_Conferimento di incarichi di collaborazione, incarichi professionali, consulenze**

**Prot\_231\_016\_Affidamento di opere, servizi e manutenzioni**

**Prot\_231\_017\_Rapporti con soggetti o enti privati in occasione di visite o verifiche**

**Prot\_231\_018\_Rapporti con istituti di credito e assicurativi**

**Prot\_231\_019\_Prestazione di Servizi a enti pubblici e soggetti privati.**

#### **Revisione dei processi decisionali connessi alle attività sensibili**

Il Responsabile anticorruzione, entro il 30 novembre di ogni anno, provvederà a verificare i protocolli di prevenzione, proponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche od integrazioni tese a diminuire il rischio di corruzione nei processi decisionali.

## **Monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.- Reportistica Responsabile anticorruzione**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C..

Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

### ✓ **Gestione dei rischi**

Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione

Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione

Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione.

### ✓ **Formazione in tema di anticorruzione**

Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore

Tipologia dei contenuti offerti

Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione

Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione.

### ✓ **Codice di comportamento**

Adozione delle integrazioni al codice di comportamento

Denunce delle violazioni al codice di comportamento

Attività dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

### ✓ **Altre iniziative**

Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi

Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Forme di tutela offerte ai whistleblowers

Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive.

### ✓ **Sanzioni**

Numero e tipo di sanzioni irrogate.

### **Comunicazioni da parte del Responsabile anticorruzione ai soci pubblici**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione dovrà riferire annualmente all'Assemblea dei soci:

- sullo stato di effettiva attuazione del Modello di organizzazione e gestione con riferimento al presente Piano e al rischio di commissione di reati contemplati dalla legge 190/2012;
- sulle violazioni riscontrate e misure di prevenzione/miglioramento adottate.

### **Aggiornamento del Piano**

Il presente piano viene aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Ulteriori aggiornamenti potranno avere cadenza più ravvicinata in occasione di integrazioni normative sulla materia, considerando anche gli aggiornamenti effettuati dai Comuni soci.

# **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

## **Premessa**

### **I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità**

Con la definizione del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) Casalasca Servizi S.p.a. intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività degli enti di diritto privato in controllo pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il rispetto dei principi di trasparenza ed integrità, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta altresì uno strumento di prevenzione di fenomeni corruttivi, così come previsto dalla legge n. 190/2012.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni, è in particolare garantita attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale della Società [www.casalascaservizi.com](http://www.casalascaservizi.com), delle informazioni relative ad ogni aspetto dell'organizzazione, agli andamenti gestionali, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché eventuali altre informazioni comunque finalizzate allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi in materia di prevenzione della corruzione.

Le esigenze di trasparenza rilevate dai portatori di interesse della Società saranno di volta in volta inoltrate dal Responsabile della trasparenza al Consiglio di Amministrazione, al fine di tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare e nell'elaborazione delle iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità.

Il programma sarà oggetto di verifica ed adeguamento annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno, avendo cura di procedere alle necessarie revisioni per garantire costantemente la massima trasparenza, accessibilità e fruibilità dei dati pubblicati, nonché il loro costante aggiornamento, salve, in ogni caso, le revisioni che si rendano necessarie ove intervengano nuove disposizioni di legge, regolamentari o amministrative in materia.

### **Il Responsabile per la trasparenza**

Il Responsabile per la trasparenza per Casalasca Servizi S.p.a. è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è contestualmente Responsabile anche per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile per la trasparenza:

- svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di vigilanza;
- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

### **Risorse umane assegnate**

N. 2 dipendente della Società: Responsabile sistemi di gestione e Responsabile CED.

### **Funzioni della struttura**

- Gestione degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa;
- Gestione attività ed adempimenti in materia di privacy;
- Supporto all' O.D.V. per tutto quanto di competenza;
- Controlli amministrativi.

### **Il Coordinatore generale e i Responsabili di area:**

- adempiono agli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni del Responsabile della trasparenza;
- garantiscono il controllo in prima istanza, il tempestivo e regolare flusso dei dati e delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- in ottemperanza a quanto stabilito dal Responsabile garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società.

### **Misure organizzative**

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione dedicata nel sito istituzionale [www.casalascaservizi.com](http://www.casalascaservizi.com) avverrà con le modalità di cui al paragrafo precedente.

Agli addetti verranno attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento dei processi, inserendo le informazioni nella sezione relativa alla Amministrazione.



### **Assolvimento degli obblighi di pubblicazione**

La Società non dispone di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). Pertanto l'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è predisposta dall'Organismo di vigilanza ed è pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale.

L'organismo responsabile della funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione:

- valuta periodicamente la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del d. lgs n. 33/2013;
- verifica la puntuale esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti nel Piano triennale in materia di prevenzione e repressione della corruzione;
- utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle funzioni svolte dalla Società.

### **La sezione «Società trasparente»**

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, è stata inserita nel sito l'apposita sezione denominata "Società Trasparente". Al suo interno, organizzati in sottosezioni, saranno contenuti i dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 33/2013 e dell'allegato 1 della determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015.

### **Le caratteristiche delle informazioni**

La Società assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale [www.casalascaservizi.com](http://www.casalascaservizi.com) nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità.

Il Responsabile per la trasparenza quindi garantisce che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto;
- tempestivamente pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio;
- in formato di tipo aperto ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d. lgs. n. 82/2005 e comunque di quello indicato dalle normative di riferimento.

La Società si riserva di provvedere alla pubblicazione di ulteriori dati, che siano utili a garantire un migliore livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente programma nella apposita sezione “Altri contenuti”.

### **Campo di applicazione - limiti**

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza di dati personali (d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), comprensive delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, delle indicazioni normative relative alla predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al personale della Società si riferiscono a tutto il personale ad essa legato con vincolo di subordinazione.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale, ferma restando l’inaccessibilità ai dati stessi da parte dei motori di ricerca ed il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.

I limiti normativi e regolamentari posti al diritto d’accesso (legge n. 241 del 1990 e altre disposizioni in materia), a cui si fa espresso rinvio, devono intendersi applicati anche al presente Programma, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi.

### **Misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza**

#### **Il processo di controllo**

Il Responsabile per la trasparenza svolgerà la funzione di controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione, previsti dalla normativa vigente, da parte degli addetti/responsabili, predisponendo apposite segnalazioni in caso, riscontrato, di mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:

- nell’ambito delle misure organizzative finalizzate alla attuazione delle prestazioni ed al contrasto;
- dei fenomeni corruttivi;
- nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione;
- attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 d. lgs. n. 33/2013).

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità;

- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

### **Iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione**

#### **Le iniziative previste**

Il piano nazionale anticorruzione precisa che le amministrazioni e gli enti privati sottoposti a controllo pubblico, definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei piani triennali di prevenzione della corruzione, tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative.

L'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dovrà portare ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali volte a contrastare eventuali fenomeni corruttivi, secondo le seguenti linee guida:

1. adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
2. adozione del programma triennale per la prevenzione e repressione della corruzione;
3. adozione del modello di organizzazione;
4. promozione di occasioni conoscitive e di confronto con la cittadinanza che possano contribuire a far conoscere le attività svolte e le iniziative intraprese.

#### **Accesso Civico**

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni e gli enti privati soggetti a controllo pubblico, abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza.

Può essere presentata:

- tramite PEC all'indirizzo: [casalascaservizi@legamail.it](mailto:casalascaservizi@legamail.it);
- tramite mail all'indirizzo: [info@casalascaservizi.com](mailto:info@casalascaservizi.com);
- tramite posta ordinaria: Via Zona Artigianale, 26037 San Giovanni In Croce, CR.

Il Responsabile della trasparenza, entro 30 giorni, pubblica nel sito [www.casalascaservizi.com](http://www.casalascaservizi.com) alla sezione "Società Trasparente", il documento richiesto, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

## SEZIONE II

### **Reati informatici e trattamento illecito dei dati**

#### Le fattispecie di reato

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, promossa dal Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica, e riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico od in suo danno, ovvero che pongano in qualsiasi modo l'esigenza di raccogliere prove in forma informatica.

L'art. 7 della legge n. 48/2008 ha introdotto nel d. lgs. n. 231/2001 l'art. 24-bis che prevede ulteriori forme di responsabilità delle persone giuridiche in dipendenza della commissione di numerosi reati informatici.

Nell'ambito delle attività di Casalasca Servizi S.p.a. risultano potenzialmente rilevanti le seguenti fattispecie:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento od interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- documenti informatici (art. 491-bis c.p.): il reato riguarda alcune delle falsità di cui al Capo III, Libro II, c.p. se inerenti ad un documento informatico, pubblico o privato (per documento si intende qualunque supporto informatico contenente dati od informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria).

### **Aree di rischio e attività sensibili**

I reati sopra considerati trovano come presupposto la gestione, l'utilizzo, l'implementazione, ecc. del sistema informativo aziendale della Società, con riferimento sia alla parte hardware che software, nonché la gestione dei database.

L'analisi dei processi ha consentito di individuare le seguenti "attività sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 - bis del d.lgs. 231/2001 di cui sopra:

- gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- gestione degli applicativi software, della rete internet, della casella email e dei sistemi informativi;
- gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- gestione dei sistemi hardware e degli accessi fisici ove risiedono le infrastrutture IT;
- sicurezza fisica (inclusi sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.);
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- gestione dei database e trattamento dei dati;
- gestione delle consulenze.

I delitti trovano come presupposto l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e precisamente:

- tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet;
- gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica;
- erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security).

La Società ha individuato un **Responsabile dei Sistemi informatici/CED**, preposto alla sicurezza fisica e logica delle strutture hardware e software.

Al Responsabile dei Sistemi Informativi è affidata la gestione della sicurezza logica dei sistemi informativi.

A tal fine, il Responsabile dei Sistemi Informativi assicura:

- un sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
- un controllo periodico sui singoli PC e sui relativi applicativi informatici ivi presenti;
- la protezione delle informazioni/dati confidenziali/sensibili attraverso funzionalità crittografiche;

- la protezione dei server e delle postazioni fisse e portatili contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- l'esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati (attraverso dischi, cloud, ecc.) al fine di evitare perdite di dati;
- la predisposizione di specifici ambienti informatici per lo sviluppo ed il test del software, distinti dall'ambiente di produzione utilizzato dagli utenti;
- la verifica delle violazioni di sicurezza, di intrusioni, nonché di anomalie nello scambio di dati ed informazioni tra utenti interni e reti e sistemi esterni.

La gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi" in ragione del ruolo aziendale svolto dall'utente all'interno della Società e di eventuali modifiche successivamente intervenute. Il Responsabile dei Sistemi Informatici, con il supporto dei Responsabili di settore, effettua una verifica dell'adeguatezza dei suddetti "profili abilitativi", tramite l'analisi della corrispondenza tra le abilitazioni informatiche concesse e le effettive mansioni svolte. Le eventuali variazioni, ivi compresa la disabilitazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sono eseguite dal Responsabile su richiesta scritta dei responsabili di funzione competenti.

L'installazione del software nelle postazioni fisse e portatili e nei server, così come la sua modifica, è di esclusiva cura del Responsabile dei Servizi Informativi. Nessun software può essere installato senza la sua espressa autorizzazione.

Tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi (sistema di log files). Per la tracciabilità delle attività sopra descritte e per consentire la ricostruzione delle responsabilità, i soggetti coinvolti provvedono all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente. Al Responsabile dei Sistemi informativi è altresì affidata la gestione della sicurezza fisica delle strutture hardware. Tutte le attività di gestione, manutenzione, implementazione, ecc. delle strutture hardware della Società sono gestite dal medesimo o da soggetti da lui espressamente incaricati, anche esterni. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

Con riferimento alla sicurezza dei dati personali, la Società ha adeguato il suo sistema organizzativo ai principi e obblighi di cui alla normativa vigente in materia e, in particolare, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Privacy). Al fine di garantire il rispetto della normativa e di aumentare il sistema generale di controllo, la Società ha individuato il Responsabile della Privacy.

Il Responsabile della Privacy, in collaborazione con il Coordinatore generale e i Responsabili, garantisce che il trattamento dei dati da parte della Società si svolge nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività.

Il Responsabile della Privacy, con il supporto del Coordinatore generale, garantisce che l'accesso e il trattamento dei dati sia consentito solamente a coloro che sono stati formalmente incaricati dalla Società, nonché il rispetto di tutta la normativa in materia di privacy.

I documenti cartacei contenenti dati personali, devono essere custoditi in modo da non essere accessibili a persone non incaricate del trattamento (es. armadi o cassette chiusi a chiave, ecc.).

Gli impianti audiovisivi e altre apparecchiature possono essere installati all'interno della Società nei limiti di cui all'art. 4 della Legge n. 300/70).

I database della Società devono essere gestiti per le specifiche attività aziendali assegnate, nel rispetto delle disposizioni interne adottate.

La gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società. Al Responsabile della Privacy devono essere comunicate le variazioni al contenuto dei profili, eseguite dal Responsabile Sistemi informativi, quando tale variazione consenta l'accesso a dati personali.

### **Responsabilità**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Coordinatore generale
- Responsabile CED
- Responsabile Privacy
- Responsabile amministrativo
- Responsabile tecnico
- Responsabili di settore
- Addetti ufficio registrazione dati
- Addetti ufficio amministrativo/personale
- Addetti ufficio tariffa rifiuti
- Addetti settore organizzazione servizi.

### **Valutazione del rischio**

In considerazione delle evidenze documentali, dei sistemi interni di controllo e gestione, delle interviste effettuate alle funzioni aziendali e dell'entità del danno potenziale il rischio valutato è: **IMPROBABILE.**

### **Destinatari Parte Speciale**

A scopo preventivo, sono destinatari della presente parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. n. 231/01 e sono tenuti al rispetto del contenuto dei protocolli ivi previsti i soggetti responsabili di cui sopra.

### **Protocollo generale di prevenzione**

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali.

In particolare, è vietato porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del d. lgs. n. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo è vietato:

- utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- valutare abusivamente o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- ottenere abusivamente credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno le credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente al sistema informatico della Società o a quello di terzi;
- utilizzare abusivamente, manomettere, sottrarre, distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- utilizzare e/o copiare strumenti software senza averne la licenza;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale o di terzi qualsiasi informazione o dato (proprio o di terzi), previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

La società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e repute imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering").

### **Protocolli speciali di prevenzione**

I destinatari suddetti, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico e nel presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, devono rispettare le seguenti specifiche procedure:

- **Documento protezione sicurezza dei dati**
- **Prot\_231\_028\_Security.**



## **SEZIONE III**

### **Reati societari**

#### **Le fattispecie di reato**

L'art.25 ter - introdotto con d. lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002 - considera una gamma di reati previsti dal codice civile (art. 2621 e ss.), che si collocano nell'ambito della riforma del diritto penale societario. Peraltro la recente L. 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato l'art. 2621 c.c. reintroducendo il c.d. falso in bilancio (false comunicazioni sociali), introdotto l'art. 2621-bis c.c. (fatti di lieve entità) e modificato l'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate).

Tra le fattispecie contemplate dalla normativa vigente si ritiene che potrebbero configurarsi in capo alla Società i reati che seguono.

#### **A) Falso in comunicazioni sociali e prospetti**

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità
- Art. 2623 c.c. e 173 - bis del d. Lgs. 58/1998 - Falso in prospetto
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

Le fattispecie che possono ricorrere sono le seguenti:

- esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci;
- prospettazioni false o comunque ingannevoli in relazione alla società nel caso di sollecitazioni all'investimento, di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, di offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- artifici posti in essere dagli amministratori per impedire o comunque ostacolare l'attività di controllo riconosciute in capo ai soci o al collegio sindacale.

A titolo esemplificativo, integra tali fattispecie l'esporre in modo non veritiero a bilancio le valutazioni di crediti allo scopo di alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale di Società.

#### **B) Tutela penale del capitale sociale**

- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c.- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c.– Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2632 c.c.- Formazione fittizia del capitale.

Le fattispecie che possono ricorrere sono le seguenti:

- restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
- acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili;
- riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi;
- formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni;
- atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

A titolo esemplificativo, integrano tali fattispecie le seguenti condotte:

- originare in capo al socio un credito fittizio allo scopo di compensare il credito del socio con il debito per conferimento;
- stipulare contratti fittizi con un socio allo scopo di distribuire utili;
- acquistare o sottoscrivere azioni al di fuori dei casi contemplati agli articoli 2357 e 2359-bis del Codice Civile, causando una lesione all'integrità del patrimonio sociale;
- operazioni di fusione suscettibili di far concorrere scientemente i creditori di una società potenzialmente solida e patrimonializzata con i creditori di un'altra società in cattive condizioni patrimoniali;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale di Casalasca Servizi S.p.a. mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni;
- disposizioni di beni sociali a valori pregiudizievoli in favore di società in cui si possiedono partecipazioni in misura rilevante.

### **C) Tutela penale del funzionamento e della vigilanza della società**

- **Art. 2625 c.c. – Impedito controllo**

La fattispecie è integrata dall'impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale in danno ai soci.

A titolo esemplificativo, il reato si consuma mediante la consegna di documentazione fiscale non veritiera al Collegio Sindacale ovvero l'occultamento di documentazione utile alle verifiche circa il rispetto di una data normativa.

**- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea**

La fattispecie è integrata dalla determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

A titolo esemplificativo, il reato si consuma con l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto perché, ad esempio, in conflitto di interesse con la società.

**- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque.

**Processi e attività a rischio**

In relazione ai processi aziendali ed alle attività di Casalasca Servizi S.p.a. le attività sensibili interessate dal rischio della commissione dei reati di cui sopra sono le seguenti:

Aree di rischio	Reati	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
<p><b><u>1. Processo di Governance</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione documentazione e adozione delibere consiliari</li> <li>- rapporti con il collegio sindacale</li> <li>- rapporti con l'assemblea dei soci e con i creditori</li> <li>- operazioni societarie straordinarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- False comunicazioni sociali</li> <li>- Falso in prospetto</li> <li>- Impedito controllo</li> <li>- Illecita influenza sull'assemblea</li> <li>- Indebita restituzione di conferimenti</li> </ul>	<p><b>MODESTO</b></p> <p>I rapporti degli amministratori con i soci ed il collegio sindacale sono regolari. I dati esposti nella bozza di bilancio, relazioni, comunicazioni sociali sono attestati e verificati. L'ammissione al voto in assemblea avviene mediante attenta verifica degli aventi diritto e dell'assenza di</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illegale ripartizione di utili e riserve</li> <li>- Operazioni in pregiudizio dei creditori</li> <li>- Formazione fittizia del capitale</li> <li>- Aggiotaggio</li> </ul>	<p>situazioni di conflitto di interesse.</p> <p>Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, eventuali fusioni sono effettuate nel rispetto dello Statuto e delle procedure aziendali.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione devono dare notizia all'intero Consiglio di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi abbiano in una determinata operazione della Società.</p> <p>Sono rare le comunicazioni esterne di informazioni sull'andamento economico finanziario della Società. In ogni caso, sono sempre soggette a più verifiche.</p>
<p><b><u>2. Processo amministrativo-finanziario</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile</li> <li>- gestione risorse finanziarie;</li> <li>- imputazione delle scritture contabili in contabilità generale;</li> <li>- contabilità ordinaria e fatturazione</li> <li>- sponsorizzazioni ed erogazioni liberali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- False comunicazioni sociali</li> <li>- Falso in prospetto</li> <li>- Impedito controllo</li> <li>- Indebita restituzione di conferimenti</li> <li>- Illegale ripartizione di utili e riserve</li> <li>- Operazioni in pregiudizio dei creditori</li> <li>- Formazione fittizia del capitale</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>Il processo garantisce segregazione delle funzioni e vari livelli di verifica e autorizzativi.</p> <p>Sono effettuate regolarmente le attività di riconciliazione.</p> <p>La fatturazione attiva e passiva è assoggettata a puntuali verifiche relativamente a ordini, importi contrattuali, esecuzione contrattuale.</p>
<p><b><u>3. Processo di acquisizione di opere, servizi e forniture</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- False comunicazioni sociali</li> <li>- Falso in prospetto</li> <li>- Impedito controllo</li> <li>- Illecita influenza</li> </ul>	<p><b>MODESTO</b></p> <p>Sono definite procedure autorizzatorie e di controllo alle richieste di acquisto affidate ai responsabili di settore; processi decisionali</p>

	<p>sull'assemblea</p> <p>- Corruzione tra privati</p>	<p>complessi in caso di affidamento di opere/servizi in appalto, criteri di selezione e validazione di appaltatori/fornitori, previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologia di contratto, verifica dell'esecuzione contrattuale, documentazione e tracciabilità di tutta la documentazione inerente e segregazione delle funzioni.</p> <p>E' presente una procedura Qualità "Approvvigionamenti".</p>
--	---	--

### **Responsabilità**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Coordinatore generale
- Responsabile amministrativo
- Responsabile tecnico
- Addetti ufficio amministrativo.

### **Valutazione del rischio**

In considerazione delle evidenze documentali, dei sistemi interni di controllo e gestione, delle interviste effettuate alle funzioni aziendali e dell'entità del danno potenziale il rischio complessivamente valutato, secondo un criterio di prudenza è: **MODESTO**.

### **Destinatari Parte Speciale**

I soggetti responsabili dello svolgimento delle attività di cui sopra sono nondimeno tenuti al rispetto dei seguenti protocolli di prevenzione, ad integrazione delle procedure interne già esistenti.

### **Protocollo generale di prevenzione**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali, nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale e protocolli allegati, operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Ai fini di prevenire i reati di cui sopra, i soggetti sopra indicati sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli enti di verifica e controllo e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà consigliare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

I predetti destinatari dovranno astenersi da:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- compiere qualsivoglia operazione lesiva del capitale sociale della Società.

Dovranno, inoltre:

- porre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente

all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;

- astenersi dal porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio sindacale o che comunque la ostacolino;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al Coordinatore generale e all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'ente - è fatto obbligo agli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori:

- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge, dalla normativa regionale, dalle procedure interne o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire agli organi di controllo interni ed esterni dati veritieri e certi;
- evitare qualsiasi comportamento o iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della pubblica autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.

### **Protocolli specifici di prevenzione**

I destinatari della presente Parte Speciale, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico e nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo devono rispettare altresì i seguenti protocolli, allegati al Modello:

- **Prot\_231\_001\_Delibere consiliari. Rapporti degli amministratori con l'Assemblea dei soci e con il Collegio sindacale**

- Prot\_231\_002\_Deleghe di spesa
- Prot\_231\_003\_Comunicazioni al pubblico
- Prot\_231\_004\_Fatturazione e contabilità ordinaria
- Prot\_231\_005\_Contabilità generale e bilancio
- Prot\_231\_006\_Tesoreria e gestione delle risorse finanziarie
- Prot\_231\_007\_Gestione credito
- Prot\_231\_008\_Sponsorizzazioni e liberalità
- Prot\_231\_011\_Gestione del contenzioso
- Prot\_231\_012\_Rapporti con enti pubblici e autorità di vigilanza e loro ispezioni
- Prot\_231\_014\_Operazioni straordinarie
- Prot\_231\_015\_Conferimento di incarichi di collaborazione, incarichi professionali, consulenze.



## SEZIONE IV

### **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

#### Le fattispecie di reato

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la c.d. "fede pubblica").

Sono richiamate le seguenti fattispecie:

- Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 - Alterazione di monete
- Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;

- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

Non si tratta di reati "propri", ma reati che possono essere commessi potenzialmente da chiunque.

Gli artt. 457 e 464, 2° comma puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

### **Aree a rischio e attività sensibili**

Con riferimento alle fattispecie di reati c.d. *di falso nummario* e contro la fede pubblica, i reati il cui rischio di commissione, seppur esiguo, sussiste in base alle risultanze emerse dall'analisi dei processi aziendali nell'ambito della Società sono:

#### **- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si verifica nel momento in cui un soggetto che abbia ricevuto in buona fede moneta falsa o contraffatta e successivamente si sia reso conto di tale falsità o sospetti della stessa, spenda o metta altrimenti in circolazione tale monete.

#### **- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel momento in cui un soggetto, che pur non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di valori di bollo, fa uso di valori di bollo contraffatti. La fattispecie sussiste anche nel caso in cui i valori siano stati ricevuti in buona fede.

L'analisi dei processi aziendali effettuata ha, invece, rilevato come il rischio di commissione di altre tipologie di reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo rispetto a quelle sopra indicate sia irrilevante rispetto all'attività della Società e non richieda l'adozione di protocolli e procedure specifici. Sono presenti carte di credito prepagate, i cui movimenti sono tracciati e verificati dalla Responsabile amministrativa.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare tra le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-bis del D.Lgs. 231/01 e in particolare le fattispecie sopra specificatamente indicate – art. 457 e 464 c.p. - in quelle relative a:

- gestione dei pagamenti effettuati in denaro contante,
- gestione della relativa cassa e all'utilizzo di valori di bollo,

in considerazione del fatto che è previsto l'utilizzo di denaro contante per pagamenti e incassi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

#### **Responsabilità**

- Presidente del Consiglio di amministrazione
- Coordinatore generale
- Responsabile amministrativo
- Responsabile tecnico
- Responsabili di settore
- Coordinatore del personale operativo
- Addetti ufficio amministrativo.

#### **Valutazione del rischio**

In considerazione delle evidenze documentali, dei sistemi interni di controllo e gestione, delle interviste effettuate alle funzioni aziendali e dell'entità del danno potenziale il rischio residuo valutato è:

**IMPROBABILE.**

### **Destinatari Parte Speciale**

I soggetti responsabili dello svolgimento delle attività di cui sopra sono nondimeno tenuti al rispetto dei seguenti protocolli di prevenzione, ad integrazione delle procedure interne già esistenti, ai fini precauzionali.

### **Protocollo generale di prevenzione**

I destinatari della presente Parte Speciale devono osservare le seguenti prescrizioni generali:

- operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- puntuale rispetto delle procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse;
- immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello;
- prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

### **Protocolli e procedure specifici**

I destinatari della presente parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico e nel presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo devono rispettare le seguenti specifiche procedure specifiche:

**Prot\_231\_006\_Tesoreria e gestione delle risorse finanziarie.**

## SEZIONE V

### **Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio**

#### **Le fattispecie**

Il D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 è intervenuto inserendo l'art. 25-*octies*, disposizione che estende il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) alle ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale).

In particolare, al comma 1 dell'art. 25-*octies* è previsto che si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 231/2001). Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Il comma 2 prevede inoltre che “nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni”.

Tra i reati presupposto l'art. 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha inserito in reato ai autoriciclaggio di cui al nuovo art. 648-*ter*-1 c.p.

Di seguito la breve descrizione delle fattispecie:

#### **- Ricettazione (Art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto si acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

#### **- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)**

Oggetto della presente fattispecie è il comportamento di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

#### **- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)**

La fattispecie sanziona la condotta di chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

## - **Autoriciclaggio**

È stato introdotto con l'art. 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, l'art. 648-ter-1 c.p., il reato di autoriciclaggio, che viene richiamato dall'art. 25-octies del DLgs 231/01, quale nuovo reato presupposto (entrata in vigore il 01/01/2015).

La norma recita:

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

L'autoriciclaggio è il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

L'autore del delitto presupposto incorre nel delitto se impiega il danaro in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative. Non è punito, se destina tali beni alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La normativa vigente in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede i seguenti strumenti di contrasto:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del D. lgs. n. 231/2007 (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo degli stessi soggetti di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del decreto, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del d. lgs. n. 231/2007) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2), 3), 4), sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti indeterminate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, Casalasca Servizi S.p.a. non figura tra i destinatari del d. lgs. n. 231/2007; tuttavia, gli esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei reati di riciclaggio, così come i professionisti di cui la Società di avvale.

### **Aree a rischio e attività sensibili**

L'attività di risk assessment ha consentito di individuare tra le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commesse le fattispecie di reato sopra richiamate le seguenti aree sensibili:

<b>Aree di rischio</b>	<b>Reati</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>
<p><b>1. <u>Processo amministrativo finanziario</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione risorse finanziarie e dei flussi finanziari attivi e passivi, ivi compresa la fatturazione;</li> <li>- Tesoreria;</li> <li>- Sponsorizzazioni e liberalità;</li> <li>- Transazioni finanziarie con controparti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricettazione (art. 648 c.p.)</li> <li>- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</li> <li>- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</li> </ul>	<p><b>MODESTO</b></p> <p>Sono previsti poteri di spesa e di disposizione delle risorse finanziarie solo in capo al Presidente.</p> <p>I responsabili di settore/amministrativo verificano la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni avuto riguardo anche agli istituti di credito utilizzati.</p> <p>Nel caso di sponsorizzazioni è prevista una procedura di verifica sull'ente e l'obbligo di rendicontazione. e documentazione dell'attività e delle spese.</p>



<p><b><u>2. Processo gestione risorse umane</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione del personale (progressioni, retribuzione, rimborsi spesa, spese formazione, contribuzioni obbligatorie, ecc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricettazione (art. 648 c.p.)</li> <li>- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</li> <li>- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</li> <li>- Autoriciclaggio</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>Sono previsti obblighi di giustificazione, documentazione e verifica su: rimborsi spesa, spese di rappresentanza, incrementi retributivi dovuti a progressioni. Sono previsti scadenziari per i versamenti dei contributi previdenziali e fiscali.</p>
<p><b><u>3. Processo di acquisizione di opere, servizi, forniture e consulenze</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisti</li> <li>- Affidamento di opere, servizi e manutenzioni</li> <li>- Conferimento di incarichi di collaborazione, incarichi professionali, consulenze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricettazione (art. 648 c.p.)</li> <li>- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</li> <li>- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</li> <li>- Autoriciclaggio</li> </ul>	<p><b>MODESTO</b></p> <p>Tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli acquisti devono effettuare la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali; acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato). In caso di appalto di opere, servizi e attività di manutenzione è prevista una procedura preselettiva su criteri tecnico professionali, un iter per la predisposizione e verifica della documentazione di gara, delle condizioni economiche, termini e modalità di pagamento. Sono previste verifiche in corso d'opera e obblighi di rendicontazione a fine lavori,</p>

		<p>assoggettati a controllo sulle quantità e qualità delle lavorazioni. Tutta la documentazione è archiviata. I pagamenti sono tracciati. In termini analoghi si procede in caso di conferimento di incarichi di consulenza.</p>
<p><b>4. Processo commerciale</b></p> <p>- Prestazione di servizi a enti pubblici e soggetti privati</p>	<p>- Ricettazione (art. 648 c.p.)  - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p>	<p><b>MODESTO</b></p> <p>E' attuata procedura Qualità "Processi connessi con il cliente" che garantisce tracciabilità del processo, schemi di offerte standard. Sono effettuate verifiche sulla affidabilità commerciale e professionale del partners. E' prestata particolare attenzione ad eventuali anomalie nelle fatturazioni e nei pagamenti.</p>

#### **Responsabilità**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Coordinatore generale
- Responsabile amministrativo
- Addetti ufficio amministrativo/personale
- Addetti ufficio tariffa
- Responsabile tecnico
- Addetti Organizzazione servizi.

#### **Valutazione del rischio**

In considerazione delle evidenze documentali, dei sistemi interni di controllo e gestione, delle interviste effettuate alle funzioni aziendali e dell'entità del danno potenziale il rischio complessivamente valutato, secondo un criterio di massima prudenza, è: **MODESTO.**

## **Destinatari Parte Speciale**

I soggetti responsabili dello svolgimento delle attività di cui sopra sono nondimeno tenuti al rispetto dei seguenti protocolli di prevenzione, ad integrazione delle procedure interne già esistenti.

### **Protocollo generale di prevenzione**

I destinatari della presente parte speciale sono tenuti a:

- rispettare il Codice Etico e le disposizioni del presente Modello di organizzazione e gestione;
- assicurare lo sviluppo e la gestione operativa degli strumenti utilizzati nelle attività di contrasto al riciclaggio;
- verificare e garantire l'aggiornamento, la manutenzione e la diffusione delle liste interne di soggetti/Paesi/merci interessati da provvedimenti restrittivi;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, Consulenti e Partner commerciali/finanziari e, ove consentito dalla normativa vigente, scambiare le informazioni finalizzate alla completa ed adeguata conoscenza;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli eventuali accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.);
- procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società pone in essere rapporti giuridici o negoziali, anche all'estero, e verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi interessati da provvedimenti restrittivi. In caso contrario, le decisioni relative devono essere assunte previa autorizzazione del Presidente, sentito l'Organismo di vigilanza;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori al limite previsto dalla normativa vigente, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, al limite previsto dalla normativa vigente.

### **Protocolli speciali di prevenzione**

I destinatari sono inoltre tenuti altresì al rispetto dei seguenti protocolli/procedure:

**Prot\_231\_004\_Fatturazione e contabilità ordinaria**

**Prot\_231\_006\_Tesoreria e gestione delle risorse finanziarie**

**Prot\_231\_008\_Sponsorizzazioni e liberalità**

**Prot\_231\_010\_Gestione delle risorse umane**

**Prot\_231\_011\_Gestione del contenzioso**

**Prot\_231\_013\_Acquisti**

**Prot\_231\_015\_Conferimento di incarichi di collaborazione, incarichi professionali, consulenze**

**Prot\_231\_016\_Affidamento di opere, servizi e manutenzioni**

**Prot\_231\_017\_Rapporti con soggetti o enti privati in occasione di visite o verifiche**

**Prot\_231\_019\_Prestazione di Servizi a enti pubblici e soggetti privati.**

## **PARTE SPECIALE VI**

### **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

#### **Le fattispecie**

L'art. 9 della legge n. 123/2007 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto i delitti ex artt. 589 e 590 c.p., testo poi riformato dal d. lgs. n. 81/2008.

Le norme richiamate, in particolare, sono le seguenti:

- - Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- - Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti
- - Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi e gravissime

Il quadro legislativo è ulteriormente ampliato dall'art. 30 del D. lgs. 81/2008.

#### **Aree a rischio e attività sensibili**

In reati di cui sopra interessano tutte le aree in cui si esplica l'attività della Casalasca Servizi S.p.a.

Sulla base anche del documento di valutazione dei rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi derivanti da spazi di lavoro (comprese aree di transito);
- rischi derivanti dall'utilizzo di macchine, attrezzature manuali e meccaniche;
- rischi da immagazzinamento di oggetti;
- rischi da impianti elettrici;
- rischi da impianti apparecchi a pressione;
- rischi derivanti da reti e apparecchi di distribuzione gas;
- rischi derivanti dalla presenza di esplosivi;
- rischi derivanti da microclima;
- rischi da esposizione a rumore;
- rischi da esposizione a vibrazioni;
- rischi da esposizione ad agenti chimici;
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni;
- rischi da esposizione ad agenti biologici;
- rischi da movimentazione manuale dei carichi;
- rischi da esposizione ad agenti fisici;

- rischi da utilizzo di videoterminali;
- rischio da incendio.

L'analisi dei processi aziendali evidenzia generalmente la possibilità di commissione dei reati di cui sopra in tutte le attività inerenti i servizi erogati da Casalasca servizi S.p.a. che riguardano tutte le attività lavorative dei dipendenti e dei collaboratori dell'azienda stessa.

Casalasca Servizi S.p.a. ha deciso di pianificare, attuare e mantenere sotto controllo un Sistema di Gestione integrato Sicurezza adeguando l'organizzazione ed i metodi operativi ai requisiti richiesti dalla norma BS OHSAS 18001:2007.

L'intento della società è di salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori impegnandosi alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali e uniformandosi ai requisiti specificati dalla norma BS OHSAS 18001:2007 ed alle linee guida INAIL per gli operatori del settore rifiuti urbani in un'ottica di miglioramento. Inoltre Casalasca Servizi S.p.a. intende, adottando un sistema di gestione della sicurezza, assicurare la piena osservanza e conformità di tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni vigenti e dei requisiti specificati nella norma BS OHSAS 18001:2007

Le procedure adottate, ed efficacemente mantenute, del sistema di gestione della sicurezza OHSAS 18001:2007, sono le seguenti:

- Sicurezza Impiegati
- Sicurezza Carrellisti
- Sicurezza Raccoglitori
- Sicurezza Addetti alla selezione manuale
- Sicurezza Autisti
- Manipolazione Sostanze chimiche
- Gestione Amianto
- Cambio Cartucce toner
- Utilizzo Polipo
- Utilizzo Otoprotettori
- Gestione emergenze ambientali
- Sicurezza Addetti gestione CDR
- Preparazione soluzione ipoclorito di sodio
- Infortuni con materiali infettanti
- Utilizzo di compattatori scarrabili e ribaltabili
- Sicurezza dei visitatori.

Con riferimento all'art. 30 del d. lgs n. 81/08 e s.m.i. il presente modello deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi ai seguenti aspetti:

1. Al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

Il rispetto degli standard tecnico strutturali è garantito dai seguenti elementi:

- concessione edilizia o permesso di costruzione e dichiarazione di auto protezione delle scariche atmosferiche, per quanto riguarda le strutture e luoghi di lavoro;
- certificazione di conformità degli impianti elettrici, certificato di conformità per la caldaia, verifica delle messe a terra, certificato di manutenzione dell'impianto di raffrescamento e certificato di prevenzione incendi per quanto riguarda le attrezzature e gli impianti;
- per quanto riguarda gli agenti chimici, fisici e biologici: apposita valutazione nel capitolo 8 del documento di valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente. Ogni rischio è stato valutato nello specifico.

2. Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Relativamente a questo aspetto Casalasca Servizi S.p.a. ha effettuato, ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. 81/08 e s.m.i., la valutazione di tutti i rischi relativi ai luoghi di lavoro.

Il documento di valutazione dei rischi è presente nella revisione 9 con data 24/09/2014, firmato da tutti gli attori della sicurezza (si veda capitolo 11 del documento di valutazione dei rischi).

Per le attività specifiche si fa riferimento ai capitoli 8 e 9 del documento di valutazione dei rischi.

3. Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Per quanto riguarda le attività di natura organizzativa, Casalasca Servizi S.p.a. attua efficacemente un sistema di gestione integrato della qualità UNI EN ISO 9001:2008 in cui vengono ottimizzati tutti i processi produttivi. Casalasca Servizi S.p.a. specifica, nel capitolo 6 lettera i) del documento di valutazione dei rischi, la gestione delle emergenze, pronto soccorso e le modalità d'intervento della squadra stessa. L'allegato 2 al documento medesimo riporta i nominativi degli stessi. La società ha elaborato il piano di emergenza ed evacuazione apposito, ai sensi del D.M. 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e del D.P.R. 151/11

“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”.

Inoltre la società ha adottato una procedura di gestione definita controllo operativo in cui vengono analizzati gli aspetti inerenti la gestione delle emergenze.

L'adozione del sistema integrato di gestione della sicurezza OHSAS18001:2007 prevede l'analisi della gestione delle emergenze ambientali attraverso una specifica procedura.

La gestione degli appalti viene garantita da Casalasca Servizi S.p.a. attraverso la procedura del sistema qualità “processi connessi cliente”.

Casalasca Servizi S.p.a. gestisce la riunione periodica della sicurezza ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per questo aspetto si rimanda al punto 8.

#### 4. Alle attività di sorveglianza sanitaria

Casalasca Servizi S.p.a. ai sensi dell'articolo 41 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. attua un piano di sorveglianza sanitaria con la collaborazione attiva del medico del lavoro, incaricato dalla società medesima.

Nel capitolo 6, lettera l), del documento di valutazione dei rischi è contenuta la gestione dell'aspetto relativo alla “sorveglianza sanitaria: il protocollo delle visite mediche adottato e la relazione annuale del medico competente”.

#### 5. Alle attività di formazione e informazione

Casalasca Servizi S.p.a. ai sensi degli articoli 36 e 37 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. e degli Accordi Stato regioni del 21/12/2011 formazione personale e del 22/02/2012 formazione sull'utilizzo delle attrezzature, effettua la formazione di tutti i lavoratori nei termini previsti dalla legge vigente.

Tale processo è regolato dalla Società attraverso la procedura gestionale n. 6 “Formazione”.

Le attività formative sono pianificate annualmente sul modulo “MD05 Pianificazione e registrazione attività di formazione”. Il Responsabile Sistemi di Gestione, sentite le esigenze formative dei colleghi, in base alle mansioni svolte in azienda, in riferimento all'operatività ed alle norme vigenti, agli obblighi della sicurezza sul lavoro ed all'implementazione dei Sistemi di Gestione, compila il modulo nella parte “attività formative previste per l'anno ...” specificando:

- argomento del corso;
- responsabile del corso;
- data prevista del corso;
- persone da coinvolgere.

Sono pianificate su tale modulo anche le attività in affiancamento per personale neo assunto.



In seguito il modulo compilato è inoltrato al Presidente per approvazione.

La formazione effettuata deve essere registrata sullo stesso modulo nella parte apposita (“registrazione formazione effettuata”) a cura del Responsabile Sistemi di Gestione che raccoglie il materiale di supporto e lo archivia.

Ulteriori attività effettuate in corso d’anno e non pianificate sono registrate comunque come formazione effettuata nello spazio apposito del modulo (“ulteriori attività formative effettuate”).

6. Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

Casalasca Servizi S.p.a. prevede, ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. la nomina della figura del preposto per vigilare correttamente sull’operato dei lavoratori.

Tale aspetto viene trattato nel capitolo 6 lettera a) del documento di valutazione dei rischi.

7. All’ acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di legge

Casalasca Servizi S.p.a., in riferimento all’acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di legge, nelle strutture/impianti ove si svolge l’attività sono in possesso di autorizzazioni, certificazioni, manutenzioni e collaudi previsti da norme o buona prassi degli impianti e delle attrezzature presenti oltre che degli immobili.

Tali riferimenti sono presenti nel capitolo 6 lettera g) del documento di valutazione dei rischi.

8. Alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate

Casalasca Servizi S.p.a. garantisce una corretta attuazione ed efficacia delle procedure adottate attraverso la sorveglianza svolta dagli apicali e dai preposti per gli specifici compiti.

Nel capitolo 9 del documento di valutazione dei rischi vengono definite tutte le azioni di miglioramento, le tempistiche e le periodicità con cui si effettuano tali azioni.

Inoltre, Casalasca Servizi S.p.a. effettua, ai sensi dell’articolo 35 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i., la riunione periodica annuale della sicurezza in cui vengono trattati i seguenti argomenti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

A tale riunione periodica partecipano il Presidente di Casalasca Servizi S.p.a., il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il medico competente, entrambi nominati dalla società stessa e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**Aree a rischio e attività sensibili**

L’analisi dei processi aziendali evidenzia generalmente la possibilità di commissione dei reati in tutte le attività inerenti i servizi erogati da Casalasca Servizi S.p.a. che riguardano le attività lavorative dei dipendenti e dei collaboratori dell’azienda stessa.

Casalasca Servizi S.p.a. ha deciso di pianificare, attuare e mantenere sotto controllo un Sistema di Gestione integrato Sicurezza adeguando l'organizzazione ed i metodi operativi ai requisiti richiesti dalla norma BS OHSAS 18001:2007.

Ne consegue l’esistenza di un sistema integrato che garantisce il massimo rispetto della normativa vigente di cui al d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Con riferimento ai processi e alle attività sensibili strumentali al processo di gestione della sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro si evidenzia in particolare:

Aree di rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO REATI PRESUPPOSTO
<p><b>Processo gestione risorse umane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione e addestramento lavoratori ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>E’ predisposto annualmente programma di formazione del personale. E’ tenuto uno scadenziario da parte dell’RSPP relativamente a corsi di formazione ed aggiornamenti.</p> <p>In caso di nuove assunzioni si provvede alla formazione del lavoratore nei termini di legge.</p> <p>La formazione è svolta nel rispetto delle disposizioni e dei contenuti dell’art. 37 del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i e dell’Accordo Stato Regioni. E’ debitamente registrata e documentata.</p> <p>L’addestramento relativo ai DPI di terza categoria in uso ai lavoratori sono debitamente registrate e documentate così come l’addestramento necessario in seguito all’introduzione di nuove attrezzature, ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.</p>
<p><b>Processo di acquisizione di opere, servizi, forniture e consulenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisti macchinari, impianti, attrezzatura, presidi sicurezza, DPI</li> <li>- Affidamento di lavori di manutenzione</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>Tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli acquisti devono effettuare la verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di indici rilevanti. La procedura gestionale n. 7.10 del Sistema Qualità “Approvvigionamento” garantisce verifiche di</p>

ordinaria/straordinaria edifici e attrezzature/impianti

- Affidamento di servizi a ditte esterne
- Conferimento di incarichi di collaborazione, incarichi professionali, consulenze

corrispondenza fra l'ordine e la consegna sia dal punto di vista merceologico che quantitativo.

Tutti gli acquisti di macchinari, attrezzature e DPI sono effettuati previa consultazione del RSPP in modo da garantirne la corretta analisi. Tutti i documenti ad essi relativi sono conservati con cura e vengono rispettate le linee guida che riportano.

In caso di appalto di opere, servizi e attività di manutenzione è prevista una procedura preselettiva su criteri tecnico professionali, un iter per la predisposizione e verifica della documentazione di gara, delle condizioni economiche, termini e modalità di pagamento. Sono previste verifiche in corso d'opera e obblighi di rendicontazione a fine lavori, assoggettati a controllo sulle quantità e qualità delle lavorazioni. Tutta la documentazione è archiviata. I pagamenti sono tracciati.

In termini analoghi si procede in caso di conferimento di incarichi di consulenza.

### **Responsabilità**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Coordinatore generale
- Responsabile dei sistemi di gestione
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Preposti responsabili delle varie sedi
- appaltatori di servizi ed opere
- tutto il personale dipendente e in rapporto di collaborazione.

### **Valutazione del rischio**

In considerazione della presenza di un sistema di gestione integrato Sicurezza conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007, ai sistemi interni di controllo e gestione esistenti, alle evidenze documentali ed alle interviste effettuate alle funzioni aziendali, il rischio valutato è: **IMPROBABLE.**

### **Destinatari Parte Speciale**

I soggetti responsabili dello svolgimento delle attività di cui sopra sono nondimeno tenuti al rispetto dei seguenti protocolli di prevenzione, ad integrazione delle procedure interne già esistenti.

### **Protocolli e procedure**

I destinatari della presente parte speciale, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le procedure del sistema integrato Sicurezza conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007, le procedure del Sistema di gestione Qualità attinenti, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico e nel presente Modello devono rispettare i seguenti protocolli/procedure:

**Prot\_231\_020\_Addestramento\_Formazione**

**Prot\_231\_021\_Gestione delle emergenze**

**Prot\_231\_022\_Nomina dei responsabili**

**Prot\_231\_023\_Politica della sicurezza**

**Prot\_231\_024\_Valutazione dei rischi**

**Prot\_231\_025\_Visite mediche.**

Si richiamano altresì:

**Prot\_231\_010\_Gestione delle risorse umane**

**Prot\_231\_013\_Acquisti**

**Prot\_231\_015\_Conferimento di incarichi di collaborazione, incarichi professionali, consulenze**

**Prot\_231\_016\_Affidamento di opere e servizi.**

## **PARTE SPECIALE VII**

### **Reati ambientali**

#### **Le fattispecie di reato**

Con l'art. 2 comma 2 della Legge 7 luglio 2011, n.121 sono stati inseriti nell'ambito dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. n. 231/2001 alcuni reati in materia di ambiente.

La legge 20 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto nel codice penale nuove fattispecie delittuose (i c.d. ecoreati), ha allo stesso tempo implementato l'articolo 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001 mediante il richiamo di alcune soltanto di tali nuove norme incriminatrici.

L'art. 25 undecies, come risultante dalle modifiche successivamente intervenute, eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme del codice penale:

- Art.452-bis, c.p. - Inquinamento ambientale: "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna";
- Art.452-quater, c.p. - Disastro ambientale: "chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende alternativamente: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo";
- Art.452 quinquies, c.p. punisce i reati di cui sopra ove commessi con colpa. Le fattispecie meritano un'attenta considerazione proprio in ragione della natura colposa dell'illecito penale che ne rende certamente più probabile la commissione in luogo della fattispecie dolosa;
- Art.452-sexies, c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – "Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Punito anche il detentore che abbandona tale materiale o se ne disfa illegittimamente
- Art.452 octies, c.p. – Delitti associativi aggravati;
- Art. 727 bis, c.p. (come introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del d. lgs. n. 121/2011) – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 bis, c.p. (come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 121/2011) -Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

In relazione ai reati previsti dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono richiamati quali reati presupposto le seguenti fattispecie:

- Art. 137, limitatamente ai reati previsti dai commi 2, 3 e 5, 11 e 13;
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - limitatamente ai reati previsti dai commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6;
- Art. 257 - Bonifica dei siti;
- Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Art. 279 – Sanzioni.

Infine, l'applicabilità del d. lgs. n. 231/2001 e s.m.i. è prevista:

- per i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.150, limitatamente alle violazioni di cui agli artt. 1, 2, 3 bis, 6;
- per i reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;
- Per i reati previsti dal D.Lgs 6 novembre 2007, n.202: Art. 8 - Inquinamento doloso e art. 9 - Inquinamento colposo.

### **Aree a rischio e attività sensibili**

I reati previsti dall'art. 25 undecies del d. lgs. n. 213/01 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti possibilità di accadimento nell'ambito di Casalasca Servizi S.p.a.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis c.p. e 733 bis c.p. mancandone i presupposti localizzativi.

In relazione alla tipologia di attività svolta ed alle sostanze trattate, non risultano realizzabili altresì il reato di cui all'art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), gli illeciti di cui alla legge 7/2/1992 n.150 limitatamente agli art.1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al d. lgs. n. 611/2007 n. 202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Tenuto conto della politica aziendale in materia di ambiente e sicurezza, dell'indagine sulla storia della società, dell'organizzazione interna e dei sistemi di controllo esistenti risulta assolutamente improbabile la commissione dei reati di cui all'art.452-bis, c.p. - Inquinamento ambientale doloso - e all'art. 452 quater, c.p. - Disastro ambientale doloso.

Gli altri reati previsti all'art.25 undecies, compresi i reati di cui all'art. 452-quinquies (colposi) e 452-octies (delitti associativi aggravati) introdotti dalla legge 20 maggio 2015 n.68, molti dei quali di natura "formale",

hanno potenzialmente possibilità di accadimento in relazione pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici di Casalasca Servizi S.p.a. preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere tecnico sia quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

## **PROCESSI AMBIENTALI E GESTIONE DEI RIFIUTI**

Il concetto di gestione dei rifiuti si identifica inizialmente con l'attività che genera un rifiuto (deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti) successivamente comprende la raccolta e il trasporto verso l'impianto di destino per il recupero (R1, R2 ...R 14) o lo smaltimento (D1, D2...D15).

I soggetti coinvolti in tale gestione sono il produttore/detentore, il trasportatore, il destinatario e l'intermediario. La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento.

Ai fini dell'attuazione della normativa ambientale (D. Lgs 152/06) i rifiuti sono classificabili secondo due criteri:

ORIGINE	Urbani
	Speciali

PERICOLOSITÀ	Pericolosi
	Non pericolosi

Nel rispetto delle attività di gestione dei rifiuti svolte da Casalasca Servizi S.p.a. è bene effettuare la distinzione tra i rifiuti urbani e i rifiuti speciali poiché tale distinzione ha effetti ben precisi:

- sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere;
- sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale;
- sull'individuazione del soggetto che ha il compito di provvedere al loro smaltimento.

La distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ha gli stessi effetti citati in precedenza con l'aggiunta di quelli relativi al loro smaltimento, sul divieto di miscelazione e sul sistema sanzionatorio.

Si definiscono rifiuti urbani secondo l'art. 184 comma 2 D. Lgs. 152/06:

- rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni , nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Si definiscono rifiuti speciali secondo l'articolo 184 comma 3 D. Lgs. 152/06:

- rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotto);
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Casalasca Servizi S.p.a. in ottemperanza alle attività svolte è in possesso delle dovute autorizzazioni (D. Lgs. 152/06 parte IV Capo IV) relative a:

- o Trasporto;
- o Stoccaggio;
- o Intermediazione.

### Il trasporto dei rifiuti

La normativa vigente (art.212 D. Lgs. 152/06) prevede per il trasporto dei rifiuti l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con sede a Roma presso il Ministero dell'Ambiente e Sezioni regionali istituite presso le CCIAA dei capoluoghi di regione.

Sono soggette ad iscrizione all'Albo le imprese e gli enti che svolgono:



- attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- attività di bonifica dei siti;
- attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- attività di commercio e intermediazione dei rifiuti.

### Stoccaggio

Tutta la disciplina è legata a specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti per territorio (Regione/Provincia) ove è ubicato l'impianto di stoccaggio.

Casalasca Servizi S.p.a. effettua sia recupero ex art. art.183 comma 1 lettera t) del d. lgs. n. 152/2006, che di smaltimento ex art.183 comma 1 lettera z).

Presenta un'autorizzazione ordinaria rilasciata dalla Provincia di Cremona il 2 agosto 2010 di durata decennale.

Autorizzazioni impianti	
Autorizzazione ordinaria	Artt. 208, 209, 210, 211 d. lgs. n. 152/2006 Durata: 10 anni

Tale Autorizzazione consente a Casalasca Servizi S.p.a. di effettuare le operazioni di:

- Messa in riserva (R13) di rifiuti (urbani e speciali) non pericolosi destinati alla cernita e recupero;
- Messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi destinati a recupero;
- Operazioni di recupero (R3, R4, e R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante fasi di separazione/cernita manuale e meccanica, con generazione di rifiuti recuperati da avviare ad ulteriori operazioni di recupero e/o smaltimento;
- Deposito preliminare (D15) di rifiuti (urbani e speciali) non pericolosi;
- Deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi;
- Deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani contenenti Cl organico >2% o PCB >25 p.p.m;
- Travaso dei rifiuti urbani, da automezzi addetti alla raccolta, ad automezzi autorizzati addetti al trasporto agli impianti autorizzati.

Le tipologie di rifiuti sottoposti alle varie operazioni di recupero e di smaltimento sono riportate nell'autorizzazione stessa.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti sono adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti; sono state inoltre apposte tabelle che riportano le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.

Tutte le aree di transito e deposito dei rifiuti sono mantenute in piena efficienza con idonea pavimentazione in modo da garantire la salvaguardia delle acque di falda.

Casalasca Servizi S.p.a. presenta una modifica dell'autorizzazione all'esercizio di impianto rifiuti/piattaforma raccolta differenziata rifiuti rilasciata dalla Provincia di Cremona il primo agosto 2015.

Le modifiche riguardano l'aggiunta dell'operazione R 13, a quella autorizzata precedentemente D 15, ai rifiuti identificati al codice CER 200301 da stoccare presso l'area denominata S, come da planimetria allegata.

### Intermediazione di rifiuti

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera l) del d. lgs. n. 152/2006 è intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di intermediazione sono:

- o essere un' impresa;
- o avere mandato per disporre un'alienazione di rifiuti conto terzi;
- o obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per l'intermediazione di rifiuti pericolosi e/o rifiuti non pericolosi;
- o obbligo di iscrizione al SISTRI per la gestione dei rifiuti pericolosi.

Ai sensi del D.M. 120/14 in vigore dal 07 settembre 2014 vi sono due criteri per la suddivisione delle iscrizioni all'Albo:

- o Per tipologie di rifiuti → categorie di rifiuti;
- o Per quantità/abitanti serviti → classi di iscrizione.

Le classi di iscrizione cui è soggetta Casalasca Servizi S.p.a., in ottemperanza alle attività svolte, sono (D.M. 120/2014):

- o Categoria 1 Classe C ordinaria e semplificata: raccolta e trasporto di rifiuti urbani (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili) popolazioni complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
- o Categoria 4 classe F: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t);
- o Categoria 5 classe F: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t);
- o Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t).

Casalasca Servizi S.p.a. presenta delle autorizzazioni specifiche rilasciate dalla Provincia e che riguardano gli scarichi idrici. In particolare, è dotata di un'autorizzazione relativa allo scarico per impianto di raccolta rifiuti solidi urbani non pericolosi e lavorazione di rifiuti differenziati, rilasciata dalla Provincia di Cremona il 18/07/2013.

Per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura, relativo all'impianto per la raccolta di rifiuti solidi non pericolosi e RSU, Casalasca Servizi S.p.a. presenta un'autorizzazione rilasciata dalla provincia in data 5 novembre 2012.

Il suddetto scarico riguarda le acque di prima e seconda pioggia provenienti dalle superfici scolanti costituenti pertinenza dell'impianto e acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di lavaggio degli automezzi compattatori.

In data 3/10/2014 Casalasca Servizi S.p.a. ha effettuato un aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

### **IL CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI (C.E.R.)**

Casalasca Servizi S.p.a., quando si configura come produttore/detentore, ha l'obbligo di definire correttamente le caratteristiche di un rifiuto.

Per effettuare tale operazione l'azienda deve provvedere innanzitutto alla corretta attribuzione del codice CER.

Definire correttamente le caratteristiche di un rifiuto è fondamentale per:

- corretto deposito temporaneo (art. 183, c.1, lettera bb);
- corretta gestione "materiale" degli stessi (movimentazione, manipolazione, uso ecc. ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro);
- corretta etichettatura e scelta degli eventuali imballaggi;
- corretta definizione degli impianti di destino;
- corretta individuazione del trasportatore;
- corretta applicazione della normativa ADR/RID;
- corretta gestione documentale (formulario\_registro\_MUD/SISTRI).

Ai fini della corretta codifica dei rifiuti, nel d. lgs. n. 152/06, si fa riferimento al Catalogo europeo dei rifiuti (CER), il quale reca una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune in tutti i Paesi CE.

I codici CER sono indicati nell'allegato D (elenco dei rifiuti) della parte IV del d. lgs. 152/06 in conformità con quanto previsto dalla Dec. 2000/532/Ue modificata dalla Dec. 2001/118/Ue.

Nell'elenco suddetto i rifiuti pericolosi sono identificati con l'asterisco (\*).

La Decisione 955/2014/CE introduce il nuovo elenco dei codice CER. Rispetto al vecchio elenco sono stati variati alcuni codice CER (07.02.17, 16.01.16) e ne sono stati introdotti alcuni nuovi (01.03.10\*, 16.03.07\*, 19.03.08\*).

## **CONTENUTO E MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

La gestione dei rifiuti, secondo il d. lgs. n. 152/06 e s.m.i, prevede la compilazione del registro di carico e scarico, del formulario dei rifiuti e del MUD.

Casalasca Servizi S.p.a. provvede alla compilazione dei suddetti documenti in qualità di produttore, trasportatore e intermediario.

Inoltre vi sono anche i documenti inerenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI art. 188 bis D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) che comporta oneri in capo a tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rifiuti medesimi.

Casalasca Servizi S.p.a. ottempera a tale obbligo in base alle attività di produttore, trasportatore e intermediario.

### **La classificazione dei rifiuti pericolosi**

Dal 1° Giugno 2015 entrerà in vigore la normativa europea che rinnova integralmente la classificazione dei rifiuti (nuovo Elenco europeo dei Rifiuti istituito dalla Decisione 2014/955/UE) e le regole per la valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/UE).

La Decisione 2014/955/UE sostituirà, a partire dal 1° giugno, la Decisione 2000/532/CE, ossia l'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs.152/06. Ferma restando l'identificazione dell'origine del rifiuto come criterio fondamentale per l'attribuzione del Codice CER, la novità riguarda l'elenco stesso dei rifiuti.

Il Regolamento 1357/2014/UE sostituisce invece l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, che corrisponde all'allegato I alla Parte IV del D.Lgs.152/06. Il provvedimento allinea le regole UE sui rifiuti a quelle sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento 1272/2008/CE, detto anche "CLP"); prevede novità per quel che riguarda le sigle di pericolo (da H a HP), alcune definizioni, la sostituzione delle frasi di rischio con le classi, le categorie e le indicazioni di pericolo previste dal CLP e, soprattutto, l'introduzione del concetto di "valore soglia" e i nuovi limiti di concentrazione.

Le nuove norme confermano che è il produttore a classificare gli scarti di cui deve disfarsi, perché nessuno meglio del produttore conosce il processo, le trasformazioni e le materie prime che danno origine al suo rifiuto. Il produttore conserva la responsabilità per l'intera catena di gestione del rifiuto, dal deposito temporaneo alla tenuta dei documenti amministrativi (registri e formulari) alla gestione del trasporto e dello smaltimento.

Alla luce dei nuovi criteri di classificazione, acquisiscono fondamentale importanza le schede tecniche dei prodotti: non solo sostanze chimiche, ma anche macchine e materiali consumabili suscettibili di divenire in seguito rifiuti.

Casalasca Servizi S.p.a. in ottemperanza ai servizi offerti ai clienti, nella predisposizione della documentazione obbligatoria per la corretta gestione dei rifiuti considera le nuove classificazioni di pericolosità dei rifiuti, secondo il regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014.

Di seguito vengono descritte le nuove classificazioni di pericolo:

**Regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014**

**HP 1 "Esplosivo":** rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1.

*Tabella 1 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 1*

<b>Codici di classe e categoria di pericolo</b>	<b>Codici di indicazione di pericolo</b>
Unst. Expl.	H 200
Expl. 1.1	H 201
Expl. 1.2	H 202
Expl. 1.3	H 203
Expl. 1.4	H 204
Self-react. A	H 240
Org. Perox. A	
Self-react. B	H 241
Org. Perox B.	

**HP 2 "Comburente":** rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 2.

*Tabella 2 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 2*

<b>Codici di classe e categoria di pericolo</b>	<b>Codici di indicazione di pericolo</b>
Ox. Gas 1	H 270
Ox. Liq.1	H 271
Ox. Sol. 1	
Ox. Liq. 2, Ox. Liq.3	H 272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol.3	

### **HP 3 "Infiammabile":**

— rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;

— rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;

— rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;

— rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;

— rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;

—altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è infiammabile, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3.

Tabella 3 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3

Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo
Flam. Gas 1	H 220
Flam. Gas.2	H 221
Aerosol. 1	H 222
Aerosol. 2	H 223
Flam. Liq. 1	H 224
Flam. Liq. 2	H 225
Flam. Liq. 3	H 226
Flam. Sol. 1	H 228
Flam. Sol. 2	
Self-react. CD	H242
Self-react EF	
Org. Perox. CD	
Org. Perox. EF	
Pyr. Liq. 1	H250
Pyr. Sol. 1	
Self-heat. 1	H251
Self-heat. 2	H252
Water-react. 1	H260
Water-react. 2	H261
Water-react. 3	

**HP 4“Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari”:** rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) e Eye irrit. 2 (H319) è pari a 1 %.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice Skin corr. 1A (H314) è pari o superiore a 1 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice H318 è pari o superiore a 10 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici H315 e H319 è pari o superiore a 20 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 (Skin corr.1A, 1B o 1C) in quantità superiori o pari a 5 % sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 8. La caratteristica di pericolo HP 4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP 8.

### **HP 5“Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”:**

rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5.

Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5.

Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm<sup>2</sup>/s. (1).

(1) La viscosità cinematica è determinata unicamente per i fluidi.

*Tabella 4 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 5*

<b>Codici di classe e categoria di pericolo</b>	<b>Codici di indicazione di pericolo</b>	<b>Limite di concentrazione</b>
STOT SE 1	H370	1%
STOT SE 2	H371	10%
STOT SE 3	H335	20%
STOT RE 1	H372	1%
STOT RE 2	H373	10%
Asp. Tox. 1	H304	10%

**HP 6“Tossicità acuta”:** rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.



Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classificate con una classe e categoria di pericolo di tossicità acuta e un codice di indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 6. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica acuta, la somma delle concentrazioni è necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa categoria di pericolo.

I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di valutazione:

- per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
- per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

*Tabella 5 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 6*

<b>Codici di classe e categoria di pericolo</b>	<b>Codici di indicazione di pericolo</b>	<b>Limite di concentrazione</b>
Acute. Tox. 1 (Oral)	H300	0,1%
Acute. Tox. 2 (Oral)	H300	0,25%
Acute. Tox. 3 (Oral)	H301	5%
Acute. Tox. 4 (Oral)	H302	25%
Acute. Tox. 1 (Dermal)	H310	0,25%
Acute. Tox. 2 (Dermal)	H310	2,5%
Acute. Tox. 3 (Dermal)	H311	15%
Acute. Tox. 4 (Dermal)	H312	55%
Acute. Tox. 1 (Inhal)	H330	0,1%
Acute. Tox. 2 (Inhal)	H330	0,5%
Acute. Tox. 3 (Inhal)	H331	3,5%
Acute. Tox. 4 (Inhal)	H332	22,5%

**HP 7“Cancerogeno”:** rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.

Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.

Tabella 6 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 7

Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Limite di concentrazione
Carc. 1 A	H350	0,1%
Carc. 1 B		
Carc. 2	H351	1%

**HP 8“Corrosivo”:** rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5 % è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8.

Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0 %.

**HP 9“Infettivo”:** rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.

**HP 10“Tossico per la riproduzione”:** rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 7 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10.

Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10.

Tabella 7 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 10

Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Limite di concentrazione
Repr. 1 A	H360	0,3%
Repr. 1 B		
Repr. 2	H361	3%

**HP 11“Mutageno”:** rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come mutagena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11.

*Tabella 8 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 11*

<b>Codici di classe e categoria di pericolo</b>	<b>Codici di indicazione di pericolo</b>	<b>Limite di concentrazione</b>
Muta. 1 A	H340	0,1%
Muta. 1 B		
Muta. 2	H341	1%

**HP 12“Liberazione di gas a tossicità acuta”:** rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido. Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida.

**HP 13“Sensibilizzante”:** rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori. Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10 %, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 13.

**HP 14“Ecotossico”:** rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

**HP 15“Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.** Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si

presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive.

Tabella 9 — Indicazioni di pericolo e informazioni supplementari sui pericoli per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 15

<b>Indicazioni di pericolo/informazioni supplementari sui pericoli</b>	
Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio	H 205
Esplosivo allo stato secco	EUH 001
Può formare perossidi esplosivi	EUH019
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato	EUH 044

## **NORMATIVA ADR**

Tra le attività che svolge Casalasca Servizi S.p.a., sono presenti anche la raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a normativa ADR.

ADR è l'acronimo di Accord Dangerous Routes, sintesi di "Accord europeen relatif au transport International des marchandises dangereuses par route" è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada.

L'obiettivo della regolamentazione ADR è di rendere il più sicuro possibile il trasporto di merci pericolose.

Le merci pericolose per l'ADR sono: materie prime, rifiuti, prodotti, sostanze, oggetti contraddistinti da un livello effettivo di pericolosità, valutabile tramite analisi o tramite l'esperienza derivante dalla conoscenza del ciclo produttivo che ha generato la merce pericolosa.

I pericoli potenzialmente connessi con le merci pericolose:

- possono causare danni alla persona che li manipola;
- possono causare danni a terzi e alle cose di terzi;
- possono causare danni all'ambiente;
- possono compromettere la sicurezza del trasporto.

Secondo l'ADR che è una norma sul trasporto, trovano prevalenza considerazioni strettamente tecniche, funzionali alla messa in campo di sistemi meccanici "sicuri", finalizzati a sostenere sollecitazioni da impatto violento in caso di incidente senza dispersione del contenuto, e di strumenti di prevenzione per un pronto intervento, tarati su effetti immediati o a breve termine.

Pertanto la classificazione deriva dall'applicazione dei criteri ONU basati sul pericolo effettivo e non si tiene conto della probabilità/esposizione prolungata.

Il D. Lgs. 152/06 e ADR hanno proprie peculiarità caratterizzate rispettivamente da logiche ambientali e ingegneristiche che non consentono di stabilire con certezza una relazione diretta tra i due sistemi di classificazione.

### **Formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del D. Lgs. 152/06)**

Per responsabilizzare i soggetti nella fase di trasporto, la norma (art. 193 del D. Lgs. 152/06) prevede che i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione in cui devono risultare almeno:

- nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento, che diventano 6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere (art. 188 comma 3, D. Lgs. n. 152/2006).

In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

E' necessario emettere un formulario:

- Per ogni tipologia di rifiuto trasportato;
- Per ogni produttore/detentore;
- Per ogni impianto di destinazione finale.

In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione dei rifiuti, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

Casalasca Servizi S.p.a. è dotata di procedure di verifica circa la correttezza della compilazione, sottoscrizione e conservazione dei formulari.

Non emette formulari nei casi previsti dal d. lgs. n. 152/06, ovvero nei casi in cui trasporta rifiuti urbani (la normativa specifica l'esonero per i gestori del servizio pubblico) e alla movimentazione effettuata all'interno di aree private delimitate.

### **Registrazione del carico e dello scarico del rifiuto (art. 190 del D. Lgs. 152/06)**

Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.

Casalasca Servizi S.p.a. in ragione della propria attività di gestione rifiuti è tenuta alla relativa compilazione. I modelli utilizzati sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148.

### **MICRORACCOLTA**

La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta della stessa tipologia di rifiuti (individuati con identico codice CER) da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori/detentori svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile gode di una particolare semplificazione (193, comma 11, D. Lgs. 152/2006 e la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. M). In questo caso, infatti, il trasportatore può effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico a fronte di più formulari emessi.

La registrazione unica deve soddisfare 2 condizioni:

- o riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata;
- o contenere gli estremi di tutti i formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

Nei formulari di identificazione sono indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni è indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

I riferimenti normativi sono l'art. 208 comma 17 del D. lgs. 152/2006.

### **Comunicazione annuale per il Catasto dei rifiuti con il MUD (articolo 189 comma 3 D. Lgs. 152/06)**

Il Mud presentato da Casalasca Servizi S.p.a. è articolato nelle comunicazioni descritte di seguito:

- o Comunicazione Rifiuti;
- o Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;

Casalasca Servizi S.p.a. è tenuta a presentare la Comunicazione Rifiuti poiché rientra tra le seguenti tipologie di attività:

- o chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- o commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- o imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- o imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- o imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di:
  - rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali;
  - rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali;
  - fanghi prodotti da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 2006/152).

Casalasca Servizi S.p.a. compila ed invia alla Camera di commercio territorialmente competente le schede della Comunicazione annuale, previo pagamento dei diritti di segreteria, con le modalità previste dalla legge n. 70/94.

Casalasca Servizi S.p.a. inoltre effettua per conto dei Comuni soci i relativi Mud comuni.

## **COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE**

Sono tenuti i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

La comunicazione è compilata esclusivamente per via telematica su [mudcomuni.it](http://mudcomuni.it).

La presentazione è essere effettuata da Casalasca Servizi S.p.a. per via telematica da [mudcomuni.it](http://mudcomuni.it).

## **MODULISTICA E SOFTWARE**

Le Comunicazione Rifiuti, Comunicazione Veicoli fuori uso, Comunicazione Imballaggi e Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono compilate utilizzando il software messo a disposizione da Unioncamere e reso disponibile sul sito [mud.ecocerved.it](http://mud.ecocerved.it).

## **INVIO TELEMATICO**

Casalasca Servizi S.p.a. provvede autonomamente alla predisposizione e all'invio della Comunicazione, previa verifica del possesso di dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.

Su mandato di propri clienti, invia i Mud compilati per conto dei medesimi apponendo cumulativamente, a ogni invio, la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei clienti, conservata presso la propria sede.

## **SCADENZA**

Casalasca Servizi S.p.a. osserva regolarmente la scadenza di invio del 30 aprile di ogni anno.

## **SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

Il sito è tenuto all'iscrizione al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) secondo l'articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, che prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per i seguenti soggetti: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, in caso di trasporto intermodale i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

L'operatività del SISTRI è articolata in due diverse fasi:

La prima fase è iniziata il 1 Ottobre 2013 e riguarda:

- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- in caso di trasporto intermodale i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

La seconda fase è iniziata il 3 Marzo 2014 e riguarda:

- gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività producono rifiuti speciali pericolosi). Non rientrano nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese.
- per gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuino solo operazioni di stoccaggio dei propri rifiuti all'interno del luogo di produzione, l'avvio dell'operatività rimane fissato, anche con riferimento a dette attività, al 03 Marzo 2014.



- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

In sede di conversione del D.L. n. 101/2013, all'articolo 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate.

Per i primi dieci mesi di operatività del Sistri, a decorrere dal 1 Ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter del D.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del Sistri.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano per l'appunto ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188,189,190 e 193 del D.lgs. 152/2006 e le relative sanzioni. In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni Sistri, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del Sistri, a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al Sistri).

### **La normativa sul SISTRI ha subito diversi aggiornamenti:**

- La Legge 27 Febbraio 2014 n. 15 proroga ulteriormente la data di entrata in vigore delle sanzioni Sistri e della tenuta del sistema binario (Registro carico-scarico e formulario rifiuti) fino al 31/12/2014.
- Successivamente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2015 la Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Con tale legge il sistema binario e le relative sanzioni vengono prorogate fino al 31/12/2015 mentre le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, comma 1 (obbligo iscrizione) e 2 (pagamento del contributo), del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si applicano a decorrere dal 1 aprile 2015.
- Secondo quanto disposto dalla Decisione 2014/955/Ue e dal Regolamento 1357/2014/Ue, il 1° giugno 2015 sono entrati in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo.

Il Sistri prevede l'utilizzo di alcuni dispositivi elettronici:

- un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82. Ciascun dispositivo USB contiene: l'identificativo

utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);

- un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. La consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale SISTRI;
- apparecchiature di sorveglianza per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.

Le sopraindicate prescrizioni sono osservate da parte del personale di Casalasca Servizi S.p.a. mediante istruzioni operative e procedure di controllo specifiche dirette a impedire errori, inadempienze, violazioni sia di tipo formale sia di tipo operativo, suscettibili di determinare il rischio della commissione di reati in materia ambientale.

L'ufficio tecnico assicura una corretta diffusione delle direttive impartite relativamente alla corretta gestione documentale dei rifiuti, da parte dei lavoratori. Ciò è garantito attraverso incontri di formazione e istruzioni operative.

Considerato tutto quanto sopra, le principali attività a rischio sono in particolare quelle riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D. Lgs 152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D. Lgs 152/06;
- realizzazione dello stoccaggio secondo i requisiti di cui all'articolo 208 D. Lgs 152/06;
- movimentazione materiali/rifiuti;
- esercizio e manutenzione impianto, piattaforma e centri di raccolta.
- requisiti tecnici e organizzativi relativi agli addetti ai CDR;
- pianificazione conferimenti/trasporti;
- gestione flussi in entrata ed in uscita;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura, ecc.);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- operazioni di travaso dei rifiuti urbani, da automezzi addetti alla raccolta, ad automezzi autorizzati addetti al trasporto agli impianti autorizzati;
- applicazione corretta della tariffa rifiuti ai sensi del D. Lgs 152/06;
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art. 193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190);

- applicazione corretta nel rispetto delle autorizzazioni all'Albo Gestori Ambientali;
- gestione gare/contratti;
- acquisti/gestione fornitori;
- addestramento e formazione operatori.

## **Responsabilità**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Coordinatore generale
- Responsabili dei sistemi di gestione
- Responsabile tecnico
- Ufficio tecnico
- Preposti responsabili delle varie attività/impianti
- Ufficio registrazione dati
- Coordinatori del personale operativo
- Responsabile CED
- Tutto il personale dipendente e in rapporto di collaborazione.

## Valutazione del rischio

In considerazione della complessità dell'attività aziendale, delle evidenze documentali, dei sistemi interni di controllo e gestione, delle interviste effettuate alle funzioni aziendali, dello storico aziendale e dell'entità del danno potenziale il livello di rischio è così identificato:

Reato	Aree/attività a rischio	Soggetti responsabili	Rischio
Inquinamento ambientale colposo	Pianificazione dei conferimenti/trasporti Manutenzione impianti/piattaforma/CDR Stoccaggio/movimentazione materiali o rifiuti Gestione flussi in entrata e in uscita Gestione centri di raccolta Selezione e gestione fornitori/acquisti/appalti/incarichi professionali Addestramento e formazione lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente</li> <li>- Consiglio di Amministrazione</li> <li>- Coordinatore generale</li> <li>- Responsabili dei sistemi di gestione</li> <li>- Responsabile tecnico</li> <li>- Ufficio tecnico</li> <li>- Responsabili CDR</li> <li>- Responsabile impianto selezione plastica</li> <li>- Responsabile manutenzioni</li> <li>- Coordinatori del personale operativo</li> <li>- Addetti servizi operativi</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>L'azienda è certificata e mantiene un sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 oltre ad un sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007. Questo garantisce un controllo su tutto il processo di gestione dei rifiuti, sia nel caso l'azienda occupi il ruolo di produttore, trasportatore o impianto di destino. Le emergenze che possono coinvolgere l'attività dell'azienda sono presidiate dalle procedure qualità ISO 14001:2004 PG 10 PG 11 e PG 12. Inoltre l'istruzione operativa S11 tratta la gestione delle emergenze ambientali, non solo relativamente alla perdita dei rifiuti ma anche dei possibili guasti relativi ai mezzi.</p>

<p>Disastro ambientale colposo</p>	<p>Pianificazione dei conferimenti/trasporti</p> <p>Manutenzione impianti/piattaforma/CDR</p> <p>Stoccaggio/movimentazione materiali o rifiuti</p> <p>Gestione flussi in entrata e in uscita</p> <p>Gestione centri di raccolta</p> <p>Selezione e gestione fornitori/acquisti/appalti/incarichi professionali</p> <p>Addestramento e formazione lavoratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente</li> <li>- Consiglio di Amministrazione</li> <li>- Coordinatore generale</li> <li>- Responsabili dei sistemi di gestione</li> <li>- Responsabile tecnico</li> <li>- Ufficio tecnico</li> <li>- Responsabili CDR</li> <li>- Responsabile impianto selezione plastica</li> <li>- Responsabile manutenzioni</li> <li>- Coordinatori del personale operativo</li> <li>- Addetti servizi operativi</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>Per le stesse ragioni elencate sopra si ritiene improbabile, inoltre i rifiuti che tratta l'azienda, sottoposti a normativa ADR, sono una parte molto marginale di tutti i rifiuti gestiti. Si tenga presente che l'azienda come prevenzione delle possibili emergenze prevede sacchi di granulato per l'assorbimento di prodotti pericolosi, estintori per eventuali incendi e pompe per inaffiamento. Per tutte le attrezzature antincendio esiste un contratto di manutenzione dal quale si evince che l'azienda si affida ad una ditta specializzata per la manutenzione periodica.</p>
<p>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 d. lgs. n. 152/2006, comma 2, comma 3, comma 5)</p>	<p>Manutenzione impianti/piattaforma/CDR</p> <p>Stoccaggio/movimentazione materiali o rifiuti</p> <p>Gestione flussi in entrata e in uscita</p> <p>Gestione centri di raccolta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinatore generale</li> <li>- Responsabili dei sistemi di gestione</li> <li>- Responsabile tecnico</li> <li>- Ufficio tecnico</li> <li>- Responsabili CDR</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>Il controllo e la formazione garantiscono il rispetto delle Autorizzazioni che ha in capo l'azienda. Il responsabile dei sistemi di gestione della qualità gestisce un file di resoconto con le scadenze relative</p>

	<p>Addestramento e formazione lavoratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabile impianto selezione plastica</li> <li>- Responsabile manutenzioni</li> <li>- Coordinatori del personale operativo</li> <li>- Addetti servizi operativi</li> </ul>	<p>alle autorizzazioni prese in esame per il reato di riferimento. Il sistema di gestione della qualità garantisce costantemente analisi e controllo delle gestioni delle emergenze. (procedura PG 10 Controllo operativo e gestione delle emergenze ambientali). L'approccio rivolto alla sicurezza instaurato dal sistema di gestione 18001:2007 prevede attenzione anche verso il reato preso in esame. Si vedano IO S11 Gestione delle emergenze ambientali, IO S12 Sicurezza addetti gestione CDR e la procedura Analisi ambientale iniziale.</p>
<p>Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 d. lgs. n. 152/2006, comma 11)</p>	<p>Esercizio impianti</p> <p>Manutenzione impianti/piattaforma/CDR</p> <p>Stoccaggio/movimentazione materiali o rifiuti</p> <p>Gestione flussi in entrata e in uscita</p> <p>Gestione centri di raccolta</p> <p>Addestramento e formazione lavoratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinatore generale</li> <li>- Responsabili dei sistemi di gestione</li> <li>- Responsabile tecnico</li> <li>- Ufficio tecnico</li> <li>- Responsabili CDR</li> <li>- Responsabile impianto selezione plastica</li> <li>- Responsabile manutenzioni</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>Come per il reato sopracitato il responsabile dei sistemi di gestione gestisce attentamente le scadenze delle relative autorizzazioni. Le procedure PG 10 controllo operativo e gestione delle emergenze e PG 09 Gestione aspetti ambiente e sicurezza indiretti garantiscono attenzione e sorveglianza del reato preso in esame. Le istruzioni operative del sistema di gestione della sicurezza OHSAS 18001:2007 IO S11 gestione</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinatori del personale operativo</li> <li>- Addetti servizi operativi</li> </ul>	<p>emergenze ambientali e IO S12 sicurezza addetti gestione CDR garantiscono un importante presidio.</p>
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256 c. 1 a) e b); comma 3 primo e secondo periodo, comma 5, comma 6 primo periodo.</p>	<p>Esercizio impianti</p> <p>Gestione flussi in entrata</p> <p>Stoccaggio/movimentazione materiali o rifiuti</p> <p>Manutenzione impianti/piattaforma/CDR</p> <p>Gestione gare/contratti</p> <p>Selezione fornitori/acquisti</p> <p>Servizi generali</p> <p>Addestramento e formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente</li> <li>- Coordinatore generale</li> <li>- Responsabili dei sistemi di gestione</li> <li>- Responsabile tecnico</li> <li>- Ufficio tecnico</li> <li>- Responsabili CDR</li> <li>- Responsabile impianto selezione plastica</li> <li>- Responsabile manutenzioni</li> <li>- Coordinatori del personale operativo</li> <li>- Addetti servizi operativi</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>Come sopra evidenziato, tutte le attività svolte - ed eventuali modifiche - sono regolarmente autorizzate ed oggetto di audit interni. Addestramento e formazione sono svolti regolarmente nei confronti dell'ufficio tecnico. Tale formazione viene effettuata sia dal responsabile dei sistemi di gestione che dal responsabile dell'ufficio tecnico. La gestione delle autorizzazioni rilasciate dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali che ha in essere l'Azienda garantisce un'attenta e corretta analisi dei rifiuti che possono essere trasportati e stoccati presso la sede stessa. Un controllo nasce di default dalla presa in carico dei servizi stessi, per cui l'ufficio tecnico ha sotto controllo codici dei rifiuti e mezzi autorizzati al relativo trasporto.</p>
<p>Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs</p>	<p>Pianificazione dei conferimenti/trasporti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p>

n.152/2006, art. 259)	<p>Gestione flussi in uscita</p> <p>Selezione fornitori/acquisti</p> <p>Addestramento e formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione</li> <li>- Coordinatore generale</li> <li>- Responsabili dei sistemi di gestione</li> <li>- Responsabile tecnico</li> <li>- Ufficio tecnico</li> <li>- Responsabili CDR</li> <li>- Responsabile impianto selezione plastica</li> <li>- Coordinatori del personale operativo</li> <li>- Addetti servizi operativi</li> </ul>	<p>Come evidenziato sopra l'ufficio tecnico ha pieno controllo dei carichi/scarichi, dei tragitti e dei codici affidati ai rifiuti. Tale processo è garantito anche dall'analisi di sopralluogo che viene effettuata per la definizione della corretta gestione dei rifiuti. Tale processo è effettuato sia verso clienti privati che pubblici.</p>
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)</p>	<p>Gestione flussi in entrata e in uscita</p> <p>Gestione centri di raccolta</p> <p>Addestramento e formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinatore generale</li> <li>- Responsabili dei sistemi di gestione</li> <li>- Responsabile tecnico</li> <li>- Ufficio registrazione dati</li> <li>- Responsabile CED</li> <li>- Trasportatori</li> </ul>	<p><b>MODESTO</b></p> <p>La corretta gestione dei formulari e dei registri viene garantita da periodici incontri di formazione tra gli operatori e l'ufficio tecnico. Lo stesso ha generato istruzioni operative come linea guida a presidio del reato in esame. Inoltre l'ufficio tecnico è costantemente in contatto con gli</p>



			operatori. I registri e i formulari sono tenuti elettronicamente tramite il software ANTHEA. Tale software presenta regolare autorizzazione. La corretta gestione di tutta la rete informatica che consente di tracciare gli accessi di chiunque favorisce una maggiore sicurezza a presidio della sostituzione o modifica dei dati stessi.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)	<p>Pianificazione dei conferimenti/trasporti</p> <p>Gestione flussi in entrata e in uscita</p> <p>Gestione centri di raccolta</p> <p>Selezione fornitori/acquisti</p> <p>Addestramento e formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente</li> <li>- Consiglio di Amministrazione</li> <li>- Coordinatore generale</li> <li>- Responsabili dei sistemi di gestione</li> <li>- Responsabile tecnico</li> <li>- Ufficio tecnico</li> <li>- Responsabili CDR</li> <li>- Responsabile impianto selezione plastica</li> <li>- Coordinatori del personale operativo</li> <li>- Addetti servizi operativi</li> </ul>	<p><b>IMPROBABILE</b></p> <p>L’Azienda è sottoposta alla Legge 190/2012 che garantisce un presidio al reato in esame. Inoltre l’Azienda risulta iscritta “white list”. Il sistema di gestione della qualità nelle procedure PG 7.00 Processi connessi cliente e PG 7.10 Approvvigionamento, che vengono costantemente aggiornate e osservate, garantiscono un importante presidio al reato preso in esame.</p> <p>La procedura Qualità “Realizzazione del servizio” garantisce la tracciabilità del processo inerente i servizi rivolti a enti pubblici e soggetti privati. La tracciabilità della realizzazione del servizio prevede un ulteriore presidio attraverso le istruzioni operative</p>

			Qualità “Controlli sui servizi”, “Gestione tariffa rifiuti” e attraverso il modulo “Controlli sui CDR in gestione a Casalasca e sulle sedi esterne”.
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260- bis)	Pianificazione dei conferimenti/trasporti  Gestione flussi in entrata e in uscita  Gestione centri di raccolta  Laboratorio analisi  Addestramento e formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente</li> <li>- Consiglio di Amministrazione</li> <li>- Coordinatore generale</li> <li>- Responsabili dei sistemi di gestione</li> <li>- Responsabile tecnico</li> <li>- Ufficio tecnico</li> <li>- Ufficio registrazione dati</li> <li>- Coordinatori del personale operativo</li> </ul>	<b>IMPROBABILE</b>  La corretta applicazione dei codici dei rifiuti viene gestita attraverso l’ufficio tecnico che ha strutturato istruzione operativa ad hoc. Le analisi chimico fisiche dei rifiuti speciali pericolosi, qualora necessarie, vengono svolte seguendo istruzione operativa creata appositamente. Di norma i rifiuti vengono sempre visualizzati da personale esperto interno all’azienda e attraverso sopralluogo mirato e registrato. La gestione e l’uso del SISTRI vengono garantiti dall’attestazione di pagamento e dai report delle schede tracciate dal sistema stesso.

## **Destinatari Parte Speciale**

I soggetti responsabili dello svolgimento delle attività di cui sopra sono nondimeno tenuti al rispetto dei seguenti protocolli di prevenzione, ad integrazione delle procedure interne già esistenti.

## **Protocolli e procedure**

I destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme dei sistemi di gestione certificati, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico e nel presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo devono rispettare le seguenti specifiche procedure:

**Prot\_231\_026\_Autorizzazioni ambientali**

**Prot\_231\_027\_Gestione rifiuti.**

Si richiamano altresì i seguenti ulteriori protocolli:

**Prot\_231\_010\_Gestione risorse umane**

**Prot\_231\_012\_Rapporti con enti pubblici e autorità di vigilanza e loro ispezioni**

**Prot\_231\_013\_Acquisti**

**Prot\_231\_015\_Conferimento di incarichi di collaborazione, incarichi professionali, consulenze**

**Prot\_231\_016\_Affidamento di opere e servizi**

**Prot\_231\_017\_Rapporti con soggetti privati in occasione di visite o verifiche.**

## **PARTE SPECIALE VIII**

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

#### **Le fattispecie**

La legge 23 luglio 2009 n. 99, in vigore dal 15 agosto 2009, ha inserito nel corpo sanzionatorio del d. lgs. n. 231/01 il nuovo art.25-novies, in tema di violazioni al diritto d'autore.

Il legislatore prevede a carico della Società l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ed in caso di condanna le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D. lgs. n. 231/01 per una durata non superiore ad un anno, in caso di commissione dei seguenti delitti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore) e s.m.i.: art.171, comma 1, lett. a-bis); art.171, comma 3, art.171-bis, art.171-ter, art.171-septies, art.171-octies.

Tra tutte queste figure di reato quelle di maggior evidenza in termini di rischio nell'ambito della Società risultano essere unicamente le seguenti:

#### **- Art.171, comma 1, lettera a-bis, e comma 3**

- Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (comma 1)
- Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione (comma 3).

#### **- Art. 171 bis**

- Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati
- Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione del supporti
- Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica

La norma in esame è stata introdotta dal d. lgs. n. 489/1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, che ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.

#### **Aree a rischio e attività sensibili**

La commissione di delitti di cui sopra non ha rilevante possibilità di verificarsi nell'ambito delle attività della Società.

Le procedure security già garantiscono la sicurezza dei sistemi informativi aziendali con riferimento a filtri, firewall, controllo dei livelli di traffico, file sharing.

Le attività potenzialmente a rischio sono le seguenti:

- Acquisto, installazione e utilizzo di programmi per elaboratore;
- Acquisto, installazione e utilizzo di banche dati.

Il Responsabile CED cura l'acquisto di programmi e banche dati, selezionando fornitori affidabili, secondo i criteri generali in tema di approvvigionamento. I contratti di licenza sono debitamente conservati. L'installazione dei programmi/banche dati e loro utilizzo è effettuato secondo le condizioni di licenza.

### **Responsabilità**

- Responsabile CED
- Addetti ufficio amministrativo
- Responsabile tecnico.

### **Valutazione del rischio**

In considerazione delle evidenze documentali, dei sistemi interni di controllo e gestione, delle interviste effettuate alle funzioni aziendali e dell'entità del danno potenziale il rischio valutato è: **IMPROBABILE**.

### **Destinatari**

I soggetti responsabili dello svolgimento delle attività di cui sopra sono nondimeno tenuti al rispetto dei seguenti protocolli di prevenzione.

### **Protocollo generale di prevenzione**

Per ciascuna delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono osservarsi le seguenti prescrizioni:

- i software e le banche dati installati sui sistemi informativi dell'azienda devono essere sempre muniti di valida licenza di utilizzo;
- la rete informatica aziendale ed i dati presenti nella stessa devono essere preservati da accessi ed utilizzi impropri;
- deve essere fornito accesso da e verso l'esterno a mezzo di connessione internet esclusivamente ai sistemi informatici dei soggetti che ne abbiano effettiva necessità ai fini lavorativi;
- deve essere accertato da parte della funzione competente che tutte le opere dell'ingegno utilizzate dall'azienda sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.) siano sempre utilizzate in conformità alle disposizioni in materia di diritto d'autore;
- il personale ritenuto esposto al rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore deve essere sempre adeguatamente formato e sensibilizzato a tenere comportamenti corretti.

Sulla base di tali principi, la presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Sezione.

I Destinatari debbono pertanto:

- utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i files e le apparecchiature informatiche fornite dalla Società e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'azienda;
- rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus;
- custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- non prestare o permettere a terzi l'uso delle apparecchiature informatiche aziendali o dell'archivio informatico della stessa, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dal Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi di dati e di software di proprietà dell'azienda;
- evitare di trasferire all'esterno dell'azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà interna, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza.

Nel caso di collaborazione con agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della

prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, che si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo.

In caso di evento aperto al pubblico deve essere corrisposto in favore della SIAE il compenso di legge, ove lo stesso risulti dovuto.

### **Protocolli e procedure specifiche**

I destinatari della presente parte speciale, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico e nel presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo devono rispettare le seguenti specifiche procedure:

- **Documento programmatico sulla sicurezza**

- **Prot\_231\_028\_Security.**

## **PARTE SPECIALE IX**

### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

#### **La fattispecie**

Con l'entrata in vigore del d. lgs. n. 109/2012, recante norme in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è stato introdotto nel d. lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-*duodecies*, con la rubrica: "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*". Si ampliano quindi le fattispecie di reato che possono portare alla responsabilità amministrativa delle società in sede penale.

Il nuovo art. 25-*duodecies* prevede che in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Il riferimento puntuale è all'art. 22 comma 12 del d. lgs. n. 286/98 disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

In particolare si fa riferimento al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia revocato o annullato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

#### **Aree a rischio e attività sensibili**

A seguito all'attività di *risk assessment* effettuata è stata individuata "a rischio" l'attività di selezione e assunzione del personale effettuata direttamente o attraverso agenzie di ricerca e selezione o di somministrazione, nonché l'attività di affidamento di opere, servizi, forniture, con particolare riferimento all'ipotesi in cui le imprese affidatarie possano avvalersi di personale straniero irregolare.

#### **Responsabilità**

- Responsabile amministrativo
- Ufficio amministrativo
- Coordinatore generale



- Consulenti esterni
- Agenzie di selezione
- Agenzie di somministrazione di lavoro
- Responsabile tecnico
- Imprese appaltatrici.

### **Valutazione del rischio**

La selezione del personale avviene prevalentemente mediante ricorso ad agenzie specializzate, sulla base di curricula raccolti dalla Società. Talora si ricorre alla somministrazione di lavoro. L'assunzione è curata da consulente esterno o dall'agenzia, nel secondo caso. Tali soggetti sono tenuti ad accertare regolarità e validità del permesso di soggiorno. La Società ne richiede copia. Analoga procedura si osserva in caso di lavoratori stranieri dipendenti da ditte aggiudicatarie di appalto di opere, servizi, forniture da svolgersi all'interno dell'azienda o in luoghi di cui il committente abbia la disponibilità. In tali casi sono previste procedure di controllo anche in corso d'opera circa la permanenza dei medesimi lavoratori.

In considerazione delle evidenze documentali, dei sistemi interni di controllo e gestione, delle interviste effettuate alle funzioni aziendali e dell'entità del danno potenziale pertanto il rischio valutato è:

**IMPROBABLE.**

### **Destinatari Parte Speciale**

I soggetti responsabili dello svolgimento delle attività di cui sopra sono nondimeno tenuti al rispetto dei seguenti protocolli di prevenzione, ad integrazione delle procedure interne già esistenti.

### **Protocollo generale di prevenzione**

E' vietato:

- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di nulla osta e regolare permesso di soggiorno;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

### **Protocolli e procedure**

I destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico e nel presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo devono rispettare le seguenti specifiche procedure:

**Prot\_231\_010\_Gestione delle risorse umane**

**Prot\_231\_016\_Affidamento di opere, servizi e manutenzioni.**

## SEZIONE X

### **Delitti di criminalità organizzata**

#### **Le fattispecie di reato**

L'art. 2 comma 29 della legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto disposizioni inerenti i delitti di criminalità organizzata.

Le disposizioni penali richiamate dall'art.24-ter del d. lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- Art. 416, cod. pen. – Associazione per delinquere
- Art. 416 bis cod. pen. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416-ter, cod. pen. - Scambio elettorale politico-mafioso.
- Art. 630, cod. pen. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74, D.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407, Codice di Procedura Penale – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo

#### **Aree a rischio e attività sensibili**

L'attività di risk assessment indica come potenzialmente rilevante il rischio di commissione del reato di associazione a delinquere, in ragione della sua struttura di reato di "mezzo", ossia reato costituente il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

L'art. 416 c.p. recita: *"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n.4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 E 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".*

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

### **Attività sensibili**

In relazione al reato di cui sopra, le aree ritenute maggiormente a rischio risultano essere le seguenti:

- attività di selezione del personale;
- attività di selezione dei fornitori;
- affidamenti opere o servizi in appalto e subappalto e la fornitura di beni e servizi ad esse strumentali;
- attività di investimento con controparti;
- attività di gestione dei rifiuti;
- rapporti con gli enti pubblici.

### **Responsabilità**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Responsabile amministrativo
- Responsabile tecnico

- Addetti settore organizzazione servizi
- Responsabile CED.

### **Valutazione del rischio**

In considerazione delle evidenze documentali, dei sistemi interni di controllo e gestione, delle interviste effettuate alle funzioni aziendali e dell'entità del danno potenziale il rischio valutato è: IMPROBABILE.

Nell'ambito della Società non sembrano infatti ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri dell'Ente.

Possono, seppure con scarsissima probabilità, sussistere pericoli di infiltrazioni mafiose in relazione ad approvvigionamenti, forniture, affidamenti di opere o servizi.

### **Destinatari Parte Speciale**

I soggetti responsabili dello svolgimento delle attività di cui sopra sono nondimeno tenuti al rispetto dei seguenti protocolli di prevenzione, ad integrazione delle procedure interne già esistenti.

### **Protocollo generale di prevenzione**

Quale misura generale di prevenzione si indica la richiesta, a fornitori di beni e servizi rilevanti, delle certificazioni anti mafia.

### **Protocolli e procedure specifici**

I destinatari della presente parte speciale, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico e nel presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo devono rispettare le seguenti specifiche procedure:

**Prot\_231\_016\_Affidamento di opere, servizi e manutenzioni**

**Prot\_231\_010\_Gestione delle risorse umane**

**Prot\_231\_015\_Conferimento di incarichi di collaborazione, incarichi professionali, consulenze.**

## **SEZIONE XI**

### **Altri reati**

#### **1. Delitti contro la personalità individuale**

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale, quali:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- Tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.).

#### **Valutazione del rischio e misure di prevenzione**

L'analisi della tipologia di attività della Società e delle modalità di suo svolgimento inducono a ritenere il rischio che vengano commessi i reati sopra indicati **assolutamente IMPROBABILE**.

In ogni caso, per completezza, in occasione dell'implementazione dell'attività di risk mapping, sono state individuate, per la tipologia dei reati in questione, le seguenti aree di rischio che, all'interno della struttura Casalasca Servizi S.p.A. possono definirsi potenziali:

- conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari;
- conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;
- assunzione e gestione del personale.

Le regole generali sulla condotta previste nei sistemi di controllo e gestione interni, nonché nella parte generale del Modello, nel codice etico e sezioni I e II e relativi protocolli di prevenzione, possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

#### **2. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

##### **La fattispecie di reato**

La legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile ha introdotto nel codice penale l'art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006 ed ha contestualmente inserito l'art. 25-quater, I, nell'ambito del D. lgs 231/2001.

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'ente o la sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

### **Valutazione del rischio e misure di prevenzione**

L'analisi della tipologia di attività della Società e delle modalità di suo svolgimento inducono a ritenere **NON REALIZZABILE** la commissione del reato di cui all'art. 583-bis c.p..

## **2. Reati di “abuso di mercato”**

### **Le fattispecie di reato**

L'art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 richiama fattispecie di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

- Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 - Manipolazione del mercato
- Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato

Si tratta di reati riconducibili alla market abuse (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

### **Valutazione del rischio**

L'analisi delle attività svolte dalla Società induce a ritenere **NON REALIZZABILE** il rischio di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 ter.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

### 3. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

#### Fattispecie di reato

Ai sensi dell'art. 25-ter sono reati presupposto le seguenti fattispecie:

- Art. 270 bis: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 ter: Assistenza agli associati
- Art. 270 quater: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 quinquies: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 sexies: Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280: Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 289 bis: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

#### Valutazione del rischio e misure preventive

L'analisi delle attività svolte dalla Società induce a ritenere assolutamente **IMPROBABILE** il rischio di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 ter, avuto riguardo allo storico aziendale, alle condizioni territoriali, alla tipologia di servizi e utenti.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello, nel codice etico, nel Protocollo 231\_015\_gestione risorse umane, Protocollo 231\_016\_affidamenti di opere, servizi, forniture e Prot\_231\_015\_Conferimento di incarichi di collaborazione, incarichi professionali, consulenze possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

### 4. Delitti contro l'industria e il commercio

#### Fattispecie di reato

L'art. 17, comma7, lett. B), della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto i delitti contro l'industria e il commercio quali fattispecie di reato rilevanti ai fini del modello organizzativo dell'Ente.

I reati interessati sono i seguenti:

- Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 bis cod. pen. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 cod. pen. - Frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 cod. pen. - Frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516, cod. pen. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 cod. pen. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;



- Art. 517 ter, cod. pen. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art.517-quater. cod. pen. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

#### **Valutazione del rischio e misure preventive**

Avuto riguardo alle attività della società le fattispecie delittuose sopra citate possono ritenersi in buona parte **NON REALIZZABILI**. Quanto alle ipotesi di illecita concorrenza, le norme contenute nel Codice etico comportamentale sono da ritenersi sufficienti ai fini preventivi.